

## LXVII.

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1884

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione di un progetto di legge sul lavoro dei fanciulli — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo alla proroga al 31 gennaio 1889 della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>) per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto — Discussione del disegno di legge per il Trattato di commercio colla Svizzera e relativo protocollo addizionale — Parlano nella discussione generale i Senatori Cannizzaro, Saracco, Relatore, Corsi Luigi, Finali, e i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, e dell'Industria, Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo unico del progetto, e conferma dell'ordine del giorno già approvato in proposito dalla Camera elettiva — votazione a scrutinio segreto dei due anzidetti progetti di legge — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e degli Affari Esteri; più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente Sunto di petizioni:

« N. 68. Il Consiglio provinciale di Pavia fa istanza per il sollecito corso del progetto di legge relativo al riordinamento della imposta fondiaria.

« 69. Luigi Appel già capitano nei bersaglieri ricorre onde ottenere rivotati i provvedimenti presi dal Governo a di lui riguardo e un risarcimento per i danni sofferti in conseguenza dei medesimi ».

I signori Senatori Di Brocchetti e Guerrieri, il primo per motivi di salute, il secondo per

motivi di famiglia, chiedono quindici giorni di congedo che vengono loro dal Senato accordati.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca per primo la discussione del progetto di legge intitolato: « Proroga al 31 gennaio 1889 della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

**Articolo unico.**

È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1889 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>) per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3<sup>a</sup>), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3<sup>a</sup>), e 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3<sup>a</sup>).

**Presentazione di un progetto di legge.**

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1884

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul lavoro dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge sul lavoro dei fanciulli, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Discussione dei progetti di legge N. 87 e 88.

PRESIDENTE. Si apre la discussione generale sul progetto di legge del quale si è dato lettura.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale sul progetto di legge intitolato: « Pro- roga al 31 gennaio 1889 della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto », trattan- dosi di articolo unico, la votazione ne viene rinviata allo scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione del Trattato di com- mercio concluso tra l'Italia e la Svizzera, e re- lativo Protocollo addizionale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Anzitutto si procederà alla let- tura del progetto di legge e dell'annesso Trat- tato e Protocollo.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

#### Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trat- tato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, fir- mato in Roma il 22 marzo 1883, colle modifica- zioni arrecatevi dal protocollo addizionale fatto pure in Roma il 27 novembre 1883, e le di cui ratifiche furono scambiate il...

#### Traité de commerce entre l'Italie et la Suisse.

Sa Majesté le Roi d'Italie e le Conseil fédéral de la Confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unis- sent le deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipoten- tiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur Pascal Stanislas Mancini, Grand Croix du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Sa- voie, etc., Député au Parlement national, son Ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étran- gères;

Monsieur Augustin Magliani, Grand Croix dé- coré du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie etc., Sénateur du Royaume, son Ministre secrétaire d'Etat pour la finance;

Monsieur Dominique Berti, Grand Croix dé- coré du Grand Cordon de l'Ordre de la Cou- ronne d'Italie, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, etc., Député au Par- lement National, son Ministre secrétaire d'Etat pour l'Agriculture, l'Industrie et le Commerce.

LE CONSEIL FÉDÉRAL  
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

Monsieur Siméon Bavier, envoyé extraordi- naire et Ministre plénipotentiaire de la Confé- ration suisse près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

Monsieur Rodolphe Geigy-Merian, membre du Conseil national de la Confédération suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

#### Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'assurent réciproquement, pour l'importation directe ou indirecte des objets de provenance italienne en Suisse, et des objets de provenance suisse en Italie, le traitement de la nation la plus favo- risée.

Les objets provenant de la Suisse, soit di- rectement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, seront admis en Italie aux droits fixés par le dit tarif, tous droits additionnels et spéciaux compris.

Les objets provenant de l'Italie, soit directe- ment, soit en empruntant un territoire étran- ger, énumérés dans le tarif B, joint au pré-

sent traité; seront admis en Suisse aux droits fixés par le dit tarif.

Art. 2.

Les droits à l'exportation sont réglés dans le deux Etats par les tarifs C et D; joints au présent traité.

Il ne sera perçu, ni dans l'un, ni dans l'autre des deux Etats, de droits de douane quelconques sur les marchandises en transit.

Art. 3.

Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation, perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des cantons, ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale, sous réserve des dispositions de l'article suivant.

Art. 4.

Le principe contenu dans l'article qui précède ne trouve pas son application aux impôts de consommation perçus sur les boissons dans certains cantons de la Suisse (tarif E).

La Confédération suisse s'engage, toutefois, à ne pas introduire de nouveaux droits de cette nature sur les boissons venant de l'Italie, à ne pas hausser ceux qui existent actuellement, et, pour le cas où l'un ou l'autre Canton abaisserait ces droits pour les produits suisses ou pour les produits d'un tiers Etat, à appliquer ces réductions dans la même mesure aux produits italiens.

Pour les vins qui doivent être importés en Suisse en tonneaux et même en double fûts, quel qu'en soit le prix ou la qualité, les droits à payer ne doivent pas excéder le *minimum* des droits qui sont perçus dans les Cantons respectifs pour les vins étrangers importés dans de simples fûts.

Art. 5.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'ac-

cise ou de consommation, ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grévé à l'importation, d'un droit ou d'un supplément de droit égal.

En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.

Les drawbacks à l'exportation des produits italiens ou suisses ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieurs grévant les dits produits ou les matières employées à leur fabrication.

Art. 6.

Les articles d'orfèvrerie ou de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis, s'il y a lieu, au régime de contrôle qui serait établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

Les droits de contrôle seront fixés aussi bas que possible, et ne dépasseront jamais 80 francs par kilogramme pour les objets d'autres métaux; suivant la valeur de chacun.

Art. 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de tout faveur, en matière de douane, que l'une d'elles a accordé ou pourrait accorder à l'avenir à une tierce Puissance; et ceci en même temps qu'elle la met en vigueur pour cette tierce Puissance, et de plein droit.

Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit, ni aucune prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable à toute autre nation.

Enfin elles s'engagent à ne point interdire, ni entraver l'importation ou l'exportation des céréales et des bestiaux et animaux de toute espèce de l'un des deux pays dans l'autre, sauf

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1884

pour ces derniers (c'est-à-dire pour les bestiaux et animaux) dans le cas bien constaté d'épizootie. Ne sera cependant pas tenu à se conformer à cette disposition l'Etat qui se trouverait en guerre avec une autre Puissance quelconque, ou qui serait forcé de mettre son armée sur le pied de guerre.

## Art. 8.

Les deux Parties contractantes s'engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux frontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane, soit de péage, et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Les formalités pour les expéditions nécessaires dans ce but seront de part et d'autre simplifiées autant que possible pour éviter tout arrêt.

## Art. 9.

A fin de faciliter la circulation à la frontière, il a été convenu d'affranchir réciproquement de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation les céréales en gerbes ou en épis, les foin, la paille et les fourrages verts, les fruits frais, y compris les raisins, ainsi que les légumes verts, tous produits de propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière. Seront également affranchis le fumier, les détritiques de marais, les boues végétales, la lie et le marc de raisin, le résidu des gâteaux de cire, le sang des bestiaux, les semences, plantes, perches, échelas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et instruments agricoles de toute sorte; tout ceci servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la faculté de la répression en cas de fraude.

Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres domiciliés dans l'autre Etat jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la localité, à la condition qu'ils se soumettront aux règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

A l'effet de faciliter le trafic de frontière, visé

par les clauses qui précèdent, des dispositions spéciales seront arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

## Art. 10.

Les deux Parties contractantes s'entendront sur un règlement de police pour la navigation sur les lacs de Lugano et Majeur, et sur les mesures à prendre pour garantir la propriété des bois emportés par des sinistres, comme inondation, tempête, etc.

## Art. 11.

Les fabricants et marchands italiens ainsi que leurs commis-voyageurs, dûment patentés en Italie dans l'une de ces qualités, pourront dans la Suisse sans y être soumis à aucun droit de patent, faire des achats pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en Italie pour les fabricants et marchands des cantons de la Suisse et leurs commis-voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité seront réglées d'un commun accord.

Les objets d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Italie par des commis-voyageurs de maisons suisses, et en Suisse par des commis-voyageurs de maisons italiennes, seront de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

## Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés anonymes ou autres, commerciales, industrielles ou financières, constituées suivant les lois particulières à l'un des deux Pays la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'être en justice devant le tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux

lois (y compris les lois financières) des dits Etats et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

## Art. 13.

Le Gouvernement italien et le Conseil fédéral suisse, désireux de compléter et d'étendre les relations commerciales entre l'Italie et la Suisse, s'engagent à favoriser, autant que faire se pourra, la création des voies de communication destinées à relier entre eux les deux pays, et notamment à assurer de part et d'autre toutes les facilités possibles à des entreprises ayant pour but de mettre en rapport direct, au moyen de la locomotion à vapeur à travers les Alpes Suisses, les réseaux de chemin de fer au sud et au nord de ces montagnes.

## Art. 14.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à négocier les conventions suivantes :

1° Convention pour la garantie de la propriété artistique et littéraire ;

2° Conventions d'établissement et consulaire ;

3° Convention concernant le dépôt des marques de fabrique et de commerce, des desseins et modèles industriels.

En attendant la conclusion des conventions nouvelles, les conventions en vigueur continueront à régir les rapports des deux Hautes Parties contractantes, lesquelles dans tous les cas s'assurent mutuellement pour les matières dont il s'agit le traitement de la nation la plus favorisée.

## Art. 15.

Le présent traité entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1883 et restera exécutoire jusqu'au 1<sup>er</sup> février 1892 ; toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'en faire cesser les effets le 1<sup>er</sup> janvier 1888, en le dénonçant six mois à l'avance.

S'il n'a pas été usé de cette faculté, le pré-

sent traité restera en vigueur jusqu'au 1<sup>er</sup> février 1892 et au de là de cette période il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

## Art. 16.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Rome le vingt-deux mars mil huit cent quatre-vingt trois.

MANCINI - MAGLIANI - BERTI - BAVIER - GEIGY.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

## Protocole.

Les soussignés plénipotentiaires se sont réunis aujourd'hui 22 mars 1883 au palais de la Consulte à Rome pour procéder à la signature du traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse.

Les plénipotentiaires italiens déclarent avoir à plusieurs reprises témoigné le désir que dans le traité fût inséré la clause compromissive et fût annexé un cartel de douane analogue à celui en vigueur entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Les plénipotentiaires suisses regrettent de ne pas être en mesure d'adhérer à ces désirs et de voir par conséquent renvoyer à une négociation ultérieure le règlement de ces questions.

Sur la demande des plénipotentiaires suisses, on a consenti à maintenir dans la nouvelle stipulation l'article 13 qui avait été inséré dans l'ancien traité de 1868 au sujet des voies de communication à établir et du raccordement des chemins de fer construits sur les territoires respectifs. Il est bien entendu toutefois que les engagements contenus dans cet article ne pourront jamais être interprétés autrement que dans le sens de faciliter d'une manière générale les rapports économiques entre les deux États.

Les plénipotentiaires italiens ayant demandé que le Gouvernement fédéral suisse voulût s'en-

gager pour l'amélioration des tarifs et des conditions des transports sur le chemin de fer du Gothard, et notamment pour la suppression ou la réduction de la surtaxe sur les prix de transport autorisée par les conventions en vigueur, les plénipotentiaires suisses ont déclaré devoir se borner à cet égard à recommander au Conseil fédéral d'adhérer, dans la limite de ses pouvoirs et de la situation de la Compagnie du Gothard, aux désirs exprimés à ce sujet par le Gouvernement italien.

Enfin, à la demande des plénipotentiaires suisses, les plénipotentiaires italiens déclarent que les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux produits dans la fabrication desquels on a employé de l'alcool.

MANCINI — A. MAGLIANI — BERTI  
BAVIER — GEIGY.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io intendo parlare sull'ordine del giorno, giacchè ci viene questa legge importantissima per alcuni interessi che vi sono impegnati, e non abbiamo avuto il tempo di finire la lettura della Relazione che ci fu data solo questa mattina stessa. Noi quindi non possiamo trovarci preparati alla discussione di questo progetto di legge che non si trovava compreso nell'ordine del giorno distribuito ieri l'altro.

Fu soltanto ieri sera ad ora tardissima che questo progetto di legge fu messo all'ordine del giorno, in modo che per quanto io avessi avuto intenzione di prepararmi alla discussione, m'è mancato assolutamente il tempo necessario per riunire alcuni dati, per confrontare alcune cifre, in modo da poter dire delle cose che sieno appropriate ad una discussione seria.

A quanto mi hanno detto, parrebbe che sia arrivata tardi la notizia che questo trattato scada oggi, ed allora a me non resta che associarmi a quelle lagnanze che veggo espresse nella Relazione dell'onorevole Saracco. Avrei inoltre desiderato di parlare in merito con dati che, ripeto, avrei riunito quando avessi avuto almeno un giorno prima il tempo di prepararmi, esaminando attentamente tutti quegli elementi che da molte parti mi vennero presentati soprattutto in riguardo al contenuto del Protocollo addizionale che è stato fatto dopo il Trattato.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. L'onorevole Cannizzaro si duole che la Relazione intorno a questo progetto di legge sia stata distribuita soltanto questa mattina.

Ora, io devo dire al Senato la ragione per la quale non è stato possibile che altrimenti si facesse.

È noto, che il Governo teneva facoltà dalla legge di prorogare fino al 31 marzo prossimo il Trattato vigente oggi colla Svizzera, ma niuno sapeva, nè alcuno pensò a farci sapere, che il Governo non aveva usato di questa facoltà, fino a che nelle ore pomeridiane di ieri è piaciuto all'onorevole Ministro degli Affari Esteri di comunicare al Relatore un protocollo, non prima conosciuto, colla data del 30 giugno 1883, da cui risulta, che per accordo intervenuto fra i Governi d'Italia e di Svizzera il Trattato di commercio che è attualmente in vigore deve, oggi stesso, venire a scadenza.

Per queste ragioni, ho dovuto affrettare la Relazione, compiendo piuttosto un atto di dovere, anzichè io possa dire di avere atteso ad un accurato studio della materia, poichè altrimenti il Governo avrebbe dovuto riaprire le trattative colla Svizzera, e trovarsi, forse, in qualche imbarazzo.

Ecco le ragioni, per le quali la Relazione non potè venire prima avanti il Senato, senza che l'Ufficio Centrale ed il suo Relatore si sentano in colpa di aver fallito al proprio dovere.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Signori Senatori. Io non posso dal mio canto, che deplorare un equivoco, del quale credo che nessuno abbia colpa, dovendosi attribuirlo ad un mal augurato accidente.

Allorchè fu presentato alla Camera elettiva il Protocollo addizionale stipulato con la Svizzera, nella Relazione che lo accompagnava non si mancò di annunziare che si era ristretta la proroga convenuta tra i due Governi, soltanto fino al 31 gennaio; e nel mio discorso inserito nel resoconto della tornata del 25 corrente, ebbi cura di spiegare che avendoci richiesto la Svizzera che durante la proroga nulla fosse mutato, e non entrasse in vigore sulle importa-

zioni svizzere la novella tariffa generale italiana, nella quale parecchi dazi avevano ricevuto elevamento, mi trovai nell'impossibilità legale di soddisfare ad un simile desiderio, perchè la tariffa approvata per legge doveva avere osservanza ed esecuzione rispetto a tutti gli altri Stati indistintamente.

Il Governo adunque non aveva la facoltà di sospenderne l'efficacia verso la Svizzera: noi non avevamo che puramente e semplicemente la facoltà di consentire una proroga al precedente Trattato di commercio con essa. Fu così che si adottò il temperamento di non prorogarlo sino al 31 marzo, cioè di non usare di tutta la facoltà della proroga, ma di limitarla alla più breve durata possibile, lasciando però che la nuova tariffa italiana entrasse in vigore.

Io quindi dissi alla Camera, che la proroga, per le ragioni sopra indicate, nel Protocollo all'uopo sottoscritto erasi ristretta alla più breve durata possibile, fino al 31 corrente gennaio.

Ed essendo notorio che il Senato con abituale diligenza prende cognizione dei documenti presentati alla Camera elettiva, ai quali facevasi espresso richiamo anche nella breve Relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge a voi presentato, si ebbe ragione di ritenere che la circostanza della scadenza della proroga al 31 gennaio non sarebbe rimasta inavvertita.

Son tuttavia dolente che in quella breve Relazione non si sia avuto la cura di tornare a ripetere più chiaramente, che realmente la proroga era stata stipulata solamente fino al 31 gennaio.

Questa omissione ha potuto far sorgere l'equivoco, di cui (lo ripeto) nessuno ha colpa, cioè la supposizione che questa proroga continuasse fino al giorno 31 marzo.

A me non resta, fornito questo schiarimento, che ringraziare l'Ufficio Centrale del Senato ed il suo egregio Relatore perchè, in considerazione degli interessi del paese e della necessità che il Senato pronunci il suo voto in tempo utile, e perciò nella seduta odierna, si diedero cura di affrettare il lavoro della Relazione, acciò dal loro canto non si creasse un ostacolo a questa discussione.

All'onorevole Senatore Cannizzaro poi dirò, che a me duole immensamente, anzi non saprei dire quanto io ne soffra ancor più che qualunque membro di questo eminente Consesso, per le

involontarie circostanze le quali talvolta fanno arrivare un progetto di legge innanzi al Senato negli ultimi giorni.

Si veda però da quanto tempo siasi da me presentato il Protocollo addizionale alla Camera dei Deputati; ciò avvenne fin dal 1° dicembre dello scorso anno. Dunque il Ministero dal canto suo non ha mancato al proprio dovere; e se l'economia dei lavori di una delle due Assemblee, e la qualità e l'urgenza di alcune delle sue occupazioni non permettono che qualche progetto di legge venga in discussione con quella celerità che sarebbe desiderata dal Ministero, io prego il Senato a volere giudicare nella sua equità se vi può essere da parte del Ministero stessa veruna morale responsabilità, e se non sia piuttosto da accagionare di questo inconveniente esigenze parlamentari, a cui il Governo è estraneo. Non può dubitarsi del nostro desiderio che a voi pervengano quindi innanzi i progetti di legge approvati dalla Camera elettiva con un tempo abbastanza conveniente acciò possa il Senato nella sua sapienza formarne oggetto di profondo e maturo esame.

Per altro io non credo che nello stato attuale delle cose sarebbe utile, circa il presente trattato, un qualsiasi riscontro di cifre. Noi rispondiamo dell'esattezza di tali cifre, che sono state verificate anche nell'altro ramo del Parlamento. È questione piuttosto di apprezzamento, e questo è molto facile. Convien all'Italia restare colla Svizzera senza Trattato di commercio? Se ne potrebbe ottenere uno migliore? A queste domande io non anticipo la risposta, aspetterò di conoscere le opinioni che si manifesteranno nel seno di questo Consesso, e se sarà necessario, riprenderò la parola; ed avrò l'onore di sottoporvi le mie considerazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Saracco ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Non intendo prolungare questo incidente, tanto più che non mi piace rientrare nell'increscioso argomento della parte, poco degna, che vien fatta al Senato nell'esercizio dei suoi diritti costituzionali. Delle buone intenzioni del Ministero nessuno dubita; ma i fatti sono sempre gli stessi, ed è un fatto che il Senato non ha oggimai altra missione, fuori quella di registrare gli atti e le deliberazioni dell'altra Camera.

Ho chiesto piuttosto di parlare, perchè mi preme

di rispondere a quella parte del discorso pronunciato dall'onorevole Ministro per gli Affari Esteri che contiene una specie di rimprovero all'indirizzo dell'Ufficio Centrale del Senato, e del suo Relatore. L'onorevole Ministro diceva pur d'anzi, che nella discussione avvenuta nell'altra Camera, si era avvertito il fatto della prossima scadenza del Trattato, e siccome era a sua cognizione, o almeno aveva ragione per credere, che l'Ufficio Centrale del Senato, prima di presentare la sua Relazione, avrebbe preso in esame le discussioni della Camera elettiva, dalle quali avrebbe imparato nel caso presente, che la proroga del Trattato era limitata al 31 di gennaio; così non sarebbe giusto fare colpa al Governo del silenzio che gli si era addebitato.

Ora, io non ho bisogno di spendere molte parole per scolare me e i miei Colleghi dal rimprovero di non aver consultato il resoconto della Camera dei Deputati a cui si è appellato l'onorevole Ministro. Io non dirò che il Senato non deve cercare altrove il pensiero e le dichiarazioni che si fanno in nome del Governo; a me basterà mettere in chiaro questa circostanza di fatto, che ieri soltanto fu pubblicato negli atti ufficiali il rendiconto della seduta della Camera dei Deputati, che contiene il discorso del Ministro, perchè neanche da questo lato ci sentiamo colpevoli di non aver tenuto conto delle rivelazioni fatte in un altro recinto.

Il vero è, e devo ripeterlo, che il Governo teneva dalla legge la facoltà di prorogare al 31 marzo 1884 il Trattato in vigore colla Svizzera e che ieri soltanto l'onorevole Ministro, degli Affari Esteri mandò al Relatore di questo disegno di legge, presentato al Senato tre giorni prima, un protocollo non prima veduto, nè accennato nei documenti ufficiali, che limita al 31 gennaio 1884, ossia al giorno d'oggi, la durata del presente Trattato concluso colla Svizzera nel 1879. Non siamo dunque noi che abbiamo mancato al nostro dovere, e mi sembra piuttosto di poter affermare con sicurezza di parola che, veduta la necessità di pigliare un pronto provvedimento, non si poteva far di meglio per mettere il Senato in grado di pronunciarsi. Certo, una Relazione dettata in poche ore non ha potuto riescire degna di questo alto Consesso. Io mi affido tuttavia di aver detto quanto basti ad illuminare il Senato sul valore della convenzione che si tratta di approvare,

e stimo che possa deliberare con sufficiente cognizione della materia che viene presentemente in esame.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. Io non parlerò della questione incidentale che ha mossa l'onorevole Cannizzaro, perchè, pur troppo, è inutile ormai il lamentare di tanto ritardo.

Il fatto si è che il Trattato colla Svizzera scade oggi, e che ogginoi siamo chiamati a discuterlo. Io dico francamente essere quasi irrisorio e poco dignitoso il chiamarci a fare delle discussioni. Questa lagnanza è stata fatta già riguardo ad altri progetti di legge, ma sempre senza un visibile risultato; giacchè si presentano i progetti in ritardo al punto che il Ministero è obbligato a chiederne l'urgenza per 8 o 10 alla volta e poi all'indomani ci si vogliono far votare. Avviene altresì alcune volte, che, per far più presto, si chiede al Senato che siano trasmessi alla Commissione di finanza, progetti di legge che non sono punto di competenza della Commissione stessa. Di fronte a tali inconvenienti non mi estenderò di più.

Voglio però che in questa discussione sorga almeno una voce, per quanto debole essa sia, a difesa dello interesse di una gran parte d'Italia, e contro questa.... *aggiunta di Trattato.*

Dico *aggiunta di Trattato* perchè, in verità, il Protocollo del 26 novembre non è che un'aggiunta di due o tre articoli al Trattato. Infatti esso esonera una voce per colpirne due; questa è tutta l'essenza del Protocollo 26 novembre.

Col medesimo si esonerano da ogni diritto di esportazione le voci: *parti di fucili, pistole e revolvers*. Ma il Governo svizzero, che in fatto di finanze non la cede a nessuno, per accordare tale esonero, ha chiesto un relevantissimo compenso.

Se io non avessi saputo che è il Governo italiano che ha trattato questo Protocollo, avrei creduto che lo avesse invece negoziato un fabbricante di armi, poichè in esso si esonera da ogni diritto tutto quello che si attiene all'unica fabbrica di armi che abbiamo in Brescia, officio industriale che ognuno di noi desidera veder prospero e fiorente; ma in cambio si colpiscono due regioni intere d'Italia, l'una agri-

cola, l'altra manifatturiera, le quali nel Trattato originale erano state alquanto sgravate.

Voi avete colpito le nostre terre da Ventimiglia al Capo Passero, cioè tutta la linea ligure fino all'estrema costa meridionale d'Italia; eppure essa non ha i campi fertili della Lombardia e del Piemonte, ma chiusa fra le rocce e il mare; vive di incessante lavoro; che se l'industria ed il commercio non aprissero un varco alla loro vita economica, quei paesi sarebbero dei più miserabili.

Voi colpite queste provincie in ogni forma ed occasione. Ed ora, per esonerare una fabbrica d'armi, colpite la Sicilia, la parte meridionale di Napoli, la Sardegna, e parte della Liguria. Difatti, mercè questo Protocollo, vengono ad essere colpite centinaia di fabbriche di paste, le quali esportano migliaia e migliaia di quintali di merce; e colpite tutti i produttori di agrumi, i quali alla lor volta esportano più di un milione di quintali di agrumi: tutto questo per beneficiare una fabbrica, la quale forse poi non riceve che un minimo beneficio da simile esportazione.

Io non intendo dire che il signor Ministro degli Esteri debba fare degli altri Trattati, degli altri Protocolli, mentre questo scade oggi, e con poca nostra fortuna; eppoi so bene che le lagnanze che si elevano al Senato forse non sono sempre tanto sentite come dovrebbero essere, ma intendo solo che sia registrata una voce che dica: voi avete fatto un gran danno a tutta la Liguria e a tutta l'Italia meridionale e insulare; cito soltanto le fabbriche di Gragnano, Torre Annunziata, Cagliari, ecc., dove è sempre vivo e rilevante il commercio d'esportazione di paste.

Nei documenti che sono annessi al Trattato è detto che l'esportazione delle paste per la Svizzera è minima, se non erro, circa millecinquecento quintali, e quella degli agrumi circa mille.

Lo credo anch'io che se mettete dei dazi troppo elevati l'esportazione non ci sarà mai. La Liguria ed il Napoletano spediscono all'estero 70,000 quintali e più di paste. Ora se di questi in Svizzera non ne vanno che mille, ciò è perchè avevamo a soffrire un dazio enorme; se si mantiene addirittura una barriera doganale, l'esportazione continuerà ad essere minima e il danno non si potrà mai prendere in

considerazione; ma provate invece, o Signori, a ribassare il dazio, come in principio si proponeva, portatelo, per esempio, a due lire al quintale e vedrete allora come affluirà questa merce alla frontiera di un paese dove la produzione di essa è quasi impossibile per la mancanza della materia prima.

Lo stesso si dica pei limoni e pegli agrumi tutti.

Ci si dice infatti: da questa nuova tariffa non avremo che un piccolo danno, perchè non si esportano che 1,500 quintali di agrumi; ma rispondo io: riducete il dazio e l'esportazione si farà di gran lunga maggiore, potremo emulare la Francia, la quale, sebbene ne importi ancora dall'Italia, ne esporta a sua volta in Svizzera per circa il quadruplo di quanto faccia l'Italia.

Il diritto sull'esportazione delle paste da tre lire al quintale fu portato a lire 5 50; oh! tanto valeva raddoppiarlo addirittura; ma la diplomazia non ha creduto bene di raddoppiare precisamente la tassa; avrebbe potuto, ma forse non volle, portarla al 5 95 come nei grandi magazzini al ribasso... invece di sei.

Riconosco il bisogno di aiutare una industria che sorge, ma non mai a costo di far ricadere tutto l'aggravio sopra due industrie di popolazioni laboriose che non hanno altra risorsa fuorchè la loro infaticabile attività e le ardite iniziative.

Voi le colpite e nessuno le difende. Non volendo tacciare questo come un atto di ingiustizia, non si può però non deplorarlo come una dimenticanza di coloro che hanno aggravato queste due industrie estesissime a beneficio di un'altra sola.

Io non propongo quindi un emendamento, nè una proposta, inutili al momento, considerando la posizione in cui stanno le cose. Mi basta, per ora, aver accennato il fatto, e mi riserverò di sottoporre al signor Ministro degli Esteri queste osservazioni, quando verrà il caso di nuovi Trattati, affinchè quelle industrie siano almeno compensate altrimenti del danno che potranno aver risentito da questo Trattato.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io desidererei dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio, alcuni

schiarimenti sul protocollo addizionale del 27 novembre.

Io domando che con le cifre, mi si dimostri esservi stato compenso fra ciò che si è ottenuto e ciò che si è accordato.

A me sembra non si sia ottenuto altro vantaggio che per una ristretta industria nazionale, per la fabbricazione di parti di armi, al che sembra che il plenipotenziario svizzero abbia facilmente condisceso, trattandosi di cosa di nessuna importanza. Si è avuto invece un aumento di dazio d'importazione in Svizzera sulle paste e sugli agrumi, perdendo in buona parte il frutto delle serie e insistenti trattative che avevamo fatto per ottenere dalla Svizzera la riduzione della tassa sugli agrumi e sulle paste che rappresentano due ingenti produzioni nazionali. Si è dunque receduto dal vantaggio che primitivamente si era conseguito per questi due ingenti prodotti nazionali, in compenso di quella piccola protezione che si è potuto accordare a questa specie d'industria delle armi. Io desidererei, se fosse possibile, essere fatto persuaso dall'onor. signor Ministro con delle cifre, che realmente vi è stato compenso. Che valore rappresenta quest'industria nazionale che si è voluta proteggere? Vorrei pure essere fatto persuaso che il danno, che l'esportazione degli agrumi e delle paste ebbero dal Protocollo, non sia maggiore del profitto. Mi duole che dopo aver fatto tutti gli sforzi possibili per ottenere favori a questi due articoli di produzioni nazionali, quali sono gli agrumi e le paste, si sia col Protocollo retroceduto abbastanza indietro, come vedete dall'aumento delle cifre del dazio d'importazione in Svizzera. Io so che realmente si dice che l'articolo agrumi e paste è una cosa di lieve importanza; ma allora non capisco la resistenza che il Governo elvetico pose sempre alla diminuzione delle tasse. Se questa era una partita di poca entità, una partita da disprezzare, se la finanza elvetica non spera in questi aumenti d'importazione, non intendo, ripeto, il perchè il Governo elvetico abbia voluto innalzare la tariffa su questi articoli. Io credo che lo Svizzero sia un Governo abbastanza serio, che fa bene l'interesse della propria finanza, da non dare importanza a cose trascurabili. Aggiungo di più che laddove finora lo sbocco di questi nostri prodotti era stato più limitato, i prodotti stessi soffrirono in questi ultimi

tempi abbassamento di prezzo. È perciò che noi, specie per gli agrumi - produzione che si estende sempre più soprattutto in alcune regioni d'Italia - andiamo cercando nuovi sbocchi, perchè molti degli antichi, a causa della concorrenza, sono stati di non poco ristretti. Dunque era convenienza dei produttori di agrumi di cercare nuovi sbocchi, e il territorio della Svizzera, quantunque piccolo, non era trascurabile specialmente per la vicinanza. Esprimo dunque il mio convincimento che, dal confronto delle cifre, mi pare che compenso non vi sia affatto, mi pare che noi col Protocollo addizionale abbiamo accordato molto di più di ciò che abbiamo ottenuto, abbiamo danneggiato i nostri interessi in favore della finanza elvetica, gl'interessi, dico, di due fonti di nostra produzione per averne in cambio la protezione di un'industria locale e ristretta. Io quindi mi rivolgo all'onor. signor Ministro di Agricoltura e Commercio perchè voglia dimostrarmi che questo compenso veramente esista in questo Protocollo, come ci deve essere in tutte le trattative commerciali, tra ciò che si è ottenuto e ciò che si è accordato. A me pare, ripeto, che si sia accordato troppo e ottenuto pochissimo, mentre nel Trattato primitivo si erano fatti tutti gli sforzi possibili per ottenere ciò a cui si rinunciò in parte.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io desidererei una spiegazione dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri o dal suo onorevole Collega di Agricoltura e Commercio, sopra gli articoli 3 e 4 del Trattato che ci è stato letto.

Nell'art. 3 è detto che le mercanzie di ogni specie originarie di uno dei due paesi e importate nell'altro, non potranno essere assoggettate a un dazio interno di consumo riscosso per conto dello Stato, delle Provincie, dei Cantoni e dei Comuni, superiore a quello che grava o che graverebbe le mercanzie similari della produzione nazionale, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo seguente che è il 4°.

Nell'art. 4 è detto che la disposizione la quale assicura quella eguaglianza di trattamento non è applicabile all'imposta di consumo, che si riscuote sul vino e sulle bevande spiritose nei cantoni della Svizzera.

L'articolo ci manda all'allegato o prospetto E,

che ci fa sapere che dei 22 Cantoni, 13 hanno dazi differenziali sul vino e sulle bevande spiritose che si introducono nei Cantoni della Svizzera, secondo che siano di produzione locale o straniera. Ci apprende pure che uno di quei 9 Cantoni nei quali non vi è questa differenza di trattamento, e sono quelli nei quali non esiste dazio cantonale di consumo di sorta alcuna, vi sono due Comuni che hanno dazio di consumo per conto proprio, e sono i comuni di Ginevra e di Carouge.

Or bene, nell'art. 4 è detto: « La Confederazione svizzera s'impegna tuttavia a non introdurre nuovi diritti di questa natura sulle bevande che provengono dall'Italia, e a non alzare quelli che esistono attualmente ».

Ma se si tratta di dazi cantonali, com'è per 13 comuni della Svizzera, e se si tratta di dazi comunali, com'è pei due comuni del Cantone di Ginevra, che cosa vale questo impegno della Confederazione, mentre i dazi di consumo, sotto nome di diritto d'entrata, spettano al Cantone od al Comune, e il Cantone ed il Comune hanno diritto di stabilirli con tariffa differenziale?

Desidererei quindi avere dai signori Ministri una dichiarazione, che m'assicurasse che il preteso impegno che è scritto nell'art. 4, abbia per noi un vero valore; perchè se davvero il Cantone od il Comune ha diritto di imporre queste tasse differenziali e di variarle indipendentemente dall'autorità della Confederazione, io per verità non saprei qual valore possa avere l'impegno che sta, come dissi, scritto nel 1° alinea dell'art. 4.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Signori Senatori. Confrontando il presente Trattato stipulato con la Svizzera con le stipulazioni del Trattato precedente, è facile riconoscere che abbiamo ottenuto nelle nostre relazioni commerciali colla vicina nazione amica qualche miglioramento.

Il Trattato è conforme al voto espresso in ambi i rami del nostro Parlamento, quello cioè di consentire in via di regola al reciproco trattamento della nazione più favorita, e di non accordare eccezionalmente riduzioni di tariffa con patti addizionali, se non mediante adeguati

compensi doganali e commerciali a nostro favore.

Tale è stato il programma dei nostri primi negoziati, e crediamo di avere adempiuto il mandato che con queste norme generali dal Parlamento ci era stato imposto.

E mi occorre rettificare un'espressione, se non m'inganno, uscita dalla bocca dell'egregio Senatore Cannizzaro, il quale ha detto che se i primi negoziatori avevano bene adempiuto il debito loro e fatto l'interesse dell'Italia, una grave responsabilità pesava sopra i negoziatori del protocollo, i quali avevano in certa guisa deviato da quelle traccie, ed abbandonato i vantaggi che altri con molta cura si erano sforzati di ottenere.

Ora basterà che il Senato getti lo sguardo sul testo del Trattato e sul testo del protocollo, per riconoscere che i negoziatori abili della prima stipulazione, e gli inabili della seconda, siamo noi stessi, poichè in Roma sono stati egualmente da me, col valido sussidio de' miei illustri colleghi Ministri delle Finanze e del Commercio, condotti e i primi negoziati e quelli che formarono l'oggetto del posteriore protocollo.

L'essenziale dunque è di esaminare, se la modificazione arrecata con questo ultimo protocollo sia così lesiva, come si vorrebbe far credere, de' nostri interessi, che realmente meritino censura coloro i quali vi hanno prestatato a nome dell'Italia il loro assentimento.

L'onor. Corsi diceva potersi quasi supporre che questo protocollo fosse a suo pro' stipulato da un fabbricante di armi, avuto riguardo ai sacrifici che si accettavano unicamente per la protezione delle nostre fabbriche di armi. E l'onorevole Cannizzaro soggiungeva poi, che si erano voluti proteggere alcuni interessi particolari, facendone sacrificio ad un interesse generale: del quale concetto mi duole di trovare anche un fugace cenno nella forbita e diligente relazione del vostro Ufficio Centrale.

Ora, Signori, innanzi tutto, e prima ancora di esaminare quale sia l'entità dei compensi da noi accordati, m'importa di richiamare la vostra attenzione sopra la niuna esattezza di questa accusa.

Potrei ricercare se, quando si tratta d'industrie, le quali abbiano relazione colla difesa nazionale, la necessaria tutela e lo sviluppo di esse

possano essere considerate come protezione d'interesse privato, o di un supremo interesse generale. Ma vi è di più. Noi avevamo consentito la prima volta nel Trattato con la Svizzera, che le *parti non finite di revolvers* e di *fucili* fossero considerate nella loro introduzione nel nostro paese come semplici *lavori in metalli*, il che certamente costituiva un nostro discapito, dappoichè la nostra dogana non aveva diritto di percepire su questa importazione che un dazio minimo, insignificante. Non siamo noi che abbiamo voluto elevare questo dazio a prezzo di altri sacrifici. Al Senato non è ignoto, che una grave discussione sorse nel seno della Camera elettiva, allorchè si trattò di esaminare la legge sulla tariffa generale.

Non facevasi allora questione nè con la Svizzera, nè con altri Governi, allo scopo di approvare o disapprovare un Trattato commerciale, ma si elevò una questione d'interesse generale, ed il risultato ne fu che nella tariffa generale si volle impedire che per via indiretta un'industria relativa ed attinente alla difesa nazionale potesse essere non esercitata dai nostri industriali, ma in essa il nostro paese dovesse essere tributario delle manifatture straniere.

Io non mi farò ad esaminare nuovamente siffatta quistione, bensì ricorderò soltanto come anche il vostro autorevole voto abbia già nel risolverla confermato quello della Camera dei Deputati. Dunque questa era una massima decisa e stabilita, e più non era possibile di ritornarvi sopra.

Posteriormente, o Signori, noi ci trovavamo col presente Trattato innanzi alla Camera, e non avevamo che questa alternativa: o di esporre il Trattato stesso, per questa semplice concessione, ad essere interamente respinto, ed a lasciare così i nostri scambi colla Svizzera privi di qualunque norma convenzionale, e non dirò con qual danno, poichè a voi sarebbe superfluo il dimostrarlo; ovvero di eliminare dal Trattato stesso questo ostacolo per non costringere il nostro Parlamento, a così breve distanza di tempo, a contraddire una recente ed importante sua deliberazione.

Fu quest'ultimo il partito al quale ci convenne rassegnarci, ed allora abbiamo assunto formale impegno di negoziare per ottenere che si eliminasse quella concessione, e s'inducesse la

Svizzera, che aveva col Trattato di commercio acquistato diritto d'importare con lievissimo dazio le *parti di revolvers e di fucili* in Italia, a pagare per questa importazione un dazio ben altrimenti elevato, e quasi proibitivo.

Per quest'ultimo motivo, o Signori, rimase sospesa nel Parlamento l'approvazione del Trattato, e noi presentammo un progetto di legge per farci autorizzare a prorogare di alcuni mesi l'antieriore Trattato di commercio colla Svizzera.

Lo scopo di questa proroga fu dichiarato allora esser quello di riuscire, mediante negoziati ulteriori, ad eliminare questa voce riguardante le *parti di armi*.

La legge sulla proroga è venuta innanzi a voi. Voi non avete ignorato, che approvando quella legge, accordavate la chiesta proroga precisamente per dare al Governo la possibilità d'intraprendere codesti negoziati; e dopo ciò tocca oggi a noi sentirvi dire, che tale stipulazione paia procacciata da fabbricanti di armi, oppure che abbiamo voluto vantaggiare interessi particolari invece di provvedere ad interessi generali! Ripeto, quello che ci mosse fu solo la deferenza all'uno come all'altro ramo del Parlamento, dai quali erasi approvata la tariffa generale italiana, nell'intento di non obbligarlo a contraddire, a breve distanza di tempo, le proprie determinazioni. Credo quindi aver risposto al primo obbietto, dimostrando che abbiamo provveduto ad uno scopo di eminente interesse generale dello Stato, nell'ottenere il consenso della Svizzera ad escludere questa voce dalla tariffa convenzionale annessa al Trattato. Era questo il nostro dovere, il mandato che ci era stato affidato, era la ragione della proroga, consentita da entrambi i rami del Parlamento, precisamente per raggiungere siffatto scopo. Noi l'abbiamo raggiunto.

Rimane la questione dei compensi. Noi, o Signori, non abbiamo mancato di sostenere fin da principio co' negoziatori Svizzeri, che domandavamo quel sacrificio, che in sostanza era lieve, senza necessità di dare nessun compenso; perchè, noi dicevamo, non sarà mutata l'essenza del Trattato, nè la economia dei vantaggi che la Svizzera ne ricaverà, colla semplice eliminazione di questa voce *parti d'armi non finite* dalla tariffa convenzionale. Si credeva allora che non si fosse mai esercitata l'importazione di tal genere di manifatture

dalla Svizzera; più tardi si verificò che una certa, benchè limitata, importazione di queste *parti d'armi non finite* aveva avuto luogo negli ultimi due anni in Italia, ma che il vantaggio che ne aveva ottenuto la Svizzera non era considerevole.

Ecco, o Signori, quale è stato il corso dei nostri negoziati, nei quali fui avvalorato e sostenuto dal presidio e concorso dei miei due egregi colleghi il Ministro delle Finanze e quello di Agricoltura e Commercio. La storia di siffatti negoziati già risulta dal protocollo stesso, dove è scritto essersi dapprima da noi negato qualunque corrispettivo. Ma osservavano i negozianti Svizzeri, che essi avevano precise istruzioni di ottenere un compenso; non potendosi consentire che uno qualunque dei vantaggi a pro della Svizzera stipulati fosse cancellato senza un equivalente.

Quando si è venuto a discutere della qualità dei compensi, ciò che primamente hanno domandato i negozianti Svizzeri, è stata una riduzione nella nostra tariffa sopra l'importazione de' *tessuti di cotone* e de' *ricami*. Hanno insistito assai vivamente, quasi ritenendo di non aver chiesto una importante concessione, come appare dalla Relazione, che ho sotto gli occhi, presentata sul Trattato dalla Commissione parlamentare all'Assemblea Svizzera. Risulta però dal protocollo che i negozianti italiani si mantennero inflessibili su tale terreno; essi esplicitamente dichiararono, che avuto riguardo alla condizione delle nostre fabbriche, non erano disposti, nè autorizzati, a fare in tale materia la più lieve concessione.

Allora i negozianti svizzeri, invece di questa concessione, domandarono *tre* elevazioni di dazi pagabili sui nostri prodotti, cioè nell'importazione del *vermouth*, degli *agrumi*, e delle *paste* nella Svizzera.

Da noi anzitutto si rispose, che, siccome le voci da eliminarsi dalla tariffa convenzionale a nostra istanza potevano al più considerarsi come *due*, cioè *parti di revolvers*, e *parti di fucili*, era eccessivo che ci si domandasse un triplice compenso. Oltre a ciò dichiarammo, che pel *vermouth* eravamo obbligati ad opporre un rifiuto categorico, non solamente perchè trattavasi d'industria quasi esclusiva e caratteristica di una sola provincia italiana, ma anche perchè avremmo violato un principio da noi

sostenuto e fatto riconoscere negli altri trattati con la Francia e con altre nazioni, cioè quello di assimilare il *vermouth* al *vino* per il regime daziario, sicchè non dovesse mai il *vermouth* pagare altro dazio se non quello imposto sul *vino*, e perciò in Svizzera lire 3, 50 per quintale, mentre ora se ne chiedevano 15.

Abbiamo anzi creduto per un momento (ed i miei colleghi ben lo rammenteranno) che i negozianti si rompessero, per esserci noi nella questione del *vermouth* dimostrati irremovibili.

Rimanevano quindi le altre due voci; ma, una volta ammesso il principio che un qualche compenso convenisse darlo, era necessario esaminare se fosse equo quello che ci si domandava, consistente in un lieve aumento del dazio sugli *agrumi* e sulle *paste*.

Quale è il metodo, o Signori, che in simili casi si adotta? Non si considera quale potrebbe forse in un incerto avvenire presagirsi lo sviluppo del nostro commercio e l'importazione di un nostro prodotto in altro paese, ma si esaminano i dati positivi, si considera qual'è l'attuale importazione che se ne fa, per valutare il sacrificio reale ridotto a cifre numeriche, che a noi si domanda.

Ora noi trovammo che nell'anno 1882 entrarono nella Svizzera circa 850 quintali di nostri *agrumi* (limoni ed aranci). Noi abbiamo mantenuto un considerevole beneficio a questa industria, che si volle rappresentare da noi danneggiata e poco meno che rovinata. Fino ad ora i nostri *agrumi* pagavano, entrando nel territorio svizzero, lire 7 al quintale, e noi nella tariffa annessa al Trattato avevamo ottenuto la riduzione a sole lire 2. A me pare, fosse questa una riduzione assai considerevole, la Spagna stessa non avendo potuto ottenerla che fino a lire 3.

Elevando adunque, col Protocollo posteriore, di *una* lira sola per quintale questo dazio, non solo saremmo a livello della Spagna, ma tuttavia pur sempre in condizione migliore, per la maggiore vicinanza, e quindi maggiore economia di trasporti, tra l'Italia e la Svizzera.

Coloro che finora pagavano 7 lire al quintale, ne pagheranno ad ogni modo 3 sole, e perciò sempre otterranno un vantaggio notevole ed incontrastabile.

Ecco a che si riduce la concessione, che si vorrebbe rappresentare come una rovina ed un

grave danno. Tutto il grande sacrificio a cui abbiamo acconsentito, è questo: sopra 850 quintali d'*agrumi* che s'importano, pagheremo 850 lire in più. La questione non è seria, e non potrebbe divenirlo nè anche raddoppiando e triplicando questo dazio. Chi mai potrebbe permettere che un Trattato, destinato a regolare tutt' i rapporti commerciali tra due paesi vicini, possa essere compromesso, quando si tratta di un interesse così frivolo, di una differenza così immeritevole di considerazione?

Quanto alle *paste*, esse pagavano anche 7 lire, e noi abbiamo ora ridotto questo dazio a sole 5 50. È vero che erasi prima ottenuto che pagassero 3 50, ma la differenza non è censurabile, sia perchè anche noi riscuotiamo precisamente l'egual dazio di lire 5 50 sull'introduzione delle *paste* straniere; sia perchè l'importazione delle *paste* italiane in Svizzera non superando circa 500 quintali all'anno, quest'ultima elevazione di 2 lire per quintale, cioè da 3 50 a 5 50, rappresenta al più un secondo sacrificio di altre *mille* lire.

Sicchè, ridotti a cifre, questi esagerati sacrifici ai quali i vostri inabili negozianti avrebbero acconsentito, essi si riducono a circa 1000 lire sulle *paste* ed a 850 lire sopra gli *agrumi*. Io ora vi domando, o Signori, se si poteva concedere di meno in una stipulazione fra due Governi, quando si trattava di rendere accettabile il Trattato, e di togliere il nostro Parlamento da una situazione delicata in cui trovavasi, per quella voce già anteriormente introdotta nella tariffa convenzionale annessa al Trattato stesso.

Perciò, o Signori, noi siamo intimamente convinti di aver accordato compensi, i quali non dirò insufficienti, ma tali che non eccedono i limiti della equità. Tanto ciò è vero, che anche nell'altro ramo del Parlamento, benchè si esaminasse il Trattato con criterio assai rigoroso, e non mancassero membri della sua Commissione poco favorevoli alla sua approvazione, pure la Commissione medesima dovè riconoscere e dichiarare esplicitamente nella sua Relazione, che non poteva dubitarsi della equità dei compensi accordati.

Vorrei aggiungere una generale osservazione, o Signori. E spero che i ministri miei colleghi, così valorosi economisti, vorranno meco accettarla. Io credo che abbia il suo valore in tema

di *compensi daziari*, che formano oggetto di negoziati tra due nazioni, lo ammettere una grande diversità fra il consentire ad *elevazioni di dazio* delle nostre merci nella loro importazione sul territorio dell'altro Stato, ed il concedere invece una *diminuzione daziaria* sull'importazione della merce straniera nello Stato nostro. Sapete perchè? È evidente.

Qualunque concessione, anche lieve, che da noi si faccia ad altra nazione, consistente in quest'ultima specie di *riduzione*, non è fatta solo ad essa. Immediatamente, in virtù dei patti del trattamento della nazione più favorita, essa si estende anche a beneficio di tutte le altre nazioni, colle quali siamo vincolati da un simile regime convenzionale, ed allora invece di un sacrificio annuo di appena 1000 o 2000 lire, dovremmo moltiplicarlo, centuplicarlo, avuto riguardo all'importazione delle merci di tutti gli altri paesi; mentre invece una leggiera elevazione di dazi sui nostri prodotti che entrano in un determinato paese straniero, rimane un sacrificio limitato unicamente ai rapporti commerciali con quel paese, senza estendersi a quelli che abbiamo con tutti gli altri paesi.

È anche questa la considerazione, che ci guidò allora quando negammo assolutamente qualunque diminuzione sulla introduzione dei cotone nel nostro Stato, perocchè se ne sarebbero immediatamente vantaggiose verso di noi anche tutte le altre nazioni.

Io credo per tanto, o Signori, che esaminata la questione con imparzialità, non trovi alcun luogo in questa discussione la osservazione del Senatore Corsi, che disse, « noi esportiamo un milione di quintali all'anno di *agrumi* ». Sarà verissimo, - e si continuerà ad esportarli dappertutto; ma non è per nulla variato il sistema daziario che regola questa esportazione con tutti i paesi del globo; soltanto quelli che entreranno nella Svizzera, pagheranno... una lira di più; ecco tutto.

Confido adunque che il Senato vorrà riconoscere, colla sua abituale giustizia e saviezza, che i negozianti del Protocollo non hanno incorso alcuna responsabilità, nè demeritato quella benevola approvazione che non si nega al risultato dei loro primi negoziati, e che nella condizione in cui essi si trovavano, hanno acconsentito al minor sacrificio possibile, nel-

l'interesse della nazione e del commercio italiano.

Ora una parola all'onorevole Senatore Finali. Il Senatore Finali chiede una spiegazione sugli articoli 3 e 4 del Trattato, e specialmente, a me parè, sull'art. 4.

L'art. 3 non fa che applicare la massima comune a tutti i Trattati di commercio, che cioè i dazi di consumo non debbano turbare ed indirettamente alterare il regime doganale risultante dalle convenzioni internazionali; e quindi è stabilito che le merci di ogni natura non possano essere assoggettate a *dazi di consumo*, che si percepiscono per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, in misura superiore al dazio che grava la produzione nazionale.

L'art. 4 però dispone, « che il principio contenuto nell'articolo precedente non trova la sua applicazione alle imposte di consumazione che si percepiscono in certi Cantoni della Svizzera sopra le *bevande*. » Tuttavia la Confederazione Svizzera s'impegna a non introdurre *nuovi diritti* di questa natura sopra le bevande che vengano dall'Italia, ed a non far su di esse *elevare i dazi attualmente esistenti*; e nel caso opposto, ove cioè questi dazi interni fossero diminuiti rispetto ai prodotti nazionali, immediatamente si promette di renderne comune il beneficio anche ai prodotti italiani.

Ora, o Signori, dal quadro *E*, che fu unito al Trattato presentato alla Camera, ben si scorge che codesti *diritti*, i quali nel linguaggio locale si chiamano in Svizzera *Ohmgelder*, e che si trovano stabiliti in alcuni dei suoi Cantoni sopra le bevande, sono veri *diritti di entrata*. Ma badate che si percepiscono benanche sopra le *bevande* ed il *vino* che si introducono da altri Cantoni Svizzeri. Non potrebbe il prodotto italiano pretendere di essere collocato in una condizione più favorevole di quella che un Cantone della Svizzera fa ad altri Cantoni della stessa Confederazione. Ben si comprende che ciò sarebbe impossibile. Tuttavia noi abbiamo ottenuto quello che finora non aveva potuto ottenersi. In fatti, come disse l'onorevole Finali, questi sono in Svizzera dazi mutabili, cioè elevabili a piacimento. Ora noi abbiamo ottenuto di vincolarli nel limite attuale a favore dell'Italia; e perciò se mai se ne introducessero dei nuovi, o quelli esistenti si elevassero, tali provvedimenti non produrranno verun effetto sui

vini e le bevande di provenienza italiana; e se invece il dazio nella introduzione da Cantone a Cantone venisse diminuito, di questa diminuzione immediatamente avrà anche a vantaggiarne l'importazione italiana.

È tutto quello, o Signori, che noi potevamo sperare e che finora fu sempre chiesto inutilmente; ed è nostro modesto merito se siamo giunti ad ottenerlo.

L'art. 3 perciò, anche colla restrizione del successivo art. 4, non è in opposizione colla economia del Trattato di commercio, a meno che non si voglia pretendere che gli stranieri sul territorio svizzero fin da ora siano dichiarati privilegiati ed esenti dal pagare quel dazio che il cittadino stesso di un altro Cantone svizzero attualmente è in obbligo di pagare.

Credo di affermare esattamente che nella stessa Costituzione federale svizzera alcuni articoli autorizzano i Cantoni ad imporre cotesti speciali dazi di entrata sulle bevande, anche nei rapporti con altri Cantoni; conseguentemente la Confederazione Svizzera avrebbe dovuto introdurre una novità eccessiva, pericolosa, incompatibile col sistema stesso della sua Costituzione, se avesse concesso più di quello che a noi concesse.

Io non rammento che siensi sollevate altre obiezioni su questo Trattato. Laddove ne sorgessero, e specialmente se riguardassero le specialità tecniche e finanziarie, io me ne riferisco a quanto stimassero di aggiungere i miei egregi Colleghi del Commercio e delle Finanze.

Dal mio canto credo che basti quanto ho detto per provare al Senato, che i negozianti italiani hanno fatto quanto potevano per adempiere al debito loro verso il paese, che non hanno mancato di zelo e di cure per tutelare gl'interessi italiani; e che se alcuni sacrifici in questo ultimo protocollo fu necessità consentire, essi non meritano biasimo, e tanto meno possono temere che il Senato voglia ricusare la sua approvazione al presente Trattato.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI *Ministro delle Finanze*. Per parte mia non avrei nulla da aggiungere a ciò che ha ampiamente esposto l'onorevole mio collega Ministro degli affari esteri. Ho domandato di parlare soltanto per dare qualche spiegazione

di fatto che valga a tranquillare maggiormente l'animo degli onorevoli Senatori Cannizzaro e Finali.

L'onorevole Cannizzaro ha parlato di sacrifici d'interesse generale, consentiti a favore di interessi particolari; facendo allusione alla questione del dazio sulle parti non finite di fucili, di pistole e di revolvers, in rapporto al diminuito favore dell'esportazione degli agrumi. L'osservazione sarebbe assai grave, se fosse giusta. Debbo rammentare al Senato che allorquando fu stipulato la prima volta il Trattato con la Svizzera, non erano ancora note interamente le condizioni industriali delle nostre fabbriche d'armi e specialmente quelle della produzione della ghisa malleabile di cui si formano le parti di armi che servono poi ai fabbricanti per la costruzione dell'arma intiera. Pareva allora, secondo le informazioni avute, che esistesse una sola fabbrica di ghisa malleabile a Milano. Di più, vive erano le istanze appoggiate dalla Camera di Commercio di Brescia, dei negozianti che importavano le parti di arma dall'estero, contro l'acerbità del dazio della nostra tariffa generale; il quale è di 300 lire per le parti di fucili, e di 600 per le parti di pistole e revolvers: dazio quasi del tutto proibitivo se si pone mente al basso prezzo del metallo. E ne appariva offeso eziandio l'interesse dei fabbricanti d'armi, i quali non ritrovavano nel paese il prodotto necessario alla loro industria.

Or queste istanze parvero tanto ragionevoli al Governo, che nel progetto di legge per la revisione della tariffa generale, propose, di sua iniziativa, una diminuzione ragguardevole del dazio.

Però nel frattempo, altri industriali tentarono di fondare in Italia delle fabbriche di ghisa malleabile. La fabbrica di Milano estese la sua produzione; e si vide, per indagini fatte, essere non solamente possibile, ma probabile uno sviluppo di questa industria nel nostro paese. Allora altre considerazioni giustamente prevalsero; e mentre prima si era inclinati a dare ragione ai negozianti, si riputò poi necessario di non privare una industria che accennava a progredire, di una protezione, della quale era in possesso.

Ecco perchè la Camera dei Deputati, di accordo col Governo non ammise la moderazione del dazio. E ciò rendeva impossibile evidente-

mente il mantenere il patto analogo che era stato stipulato colla Svizzera.

Abbiamo dunque protetto un interesse particolare? No, o Signori, noi non abbiamo privata una industria importantissima del nostro paese della protezione di cui godeva. Non abbiamo danneggiata una industria utilissima, la quale non solamente è nata, ma incomincia a prosperare. E notate: non vale il dire che poco danno potè avere la Svizzera dal ritiro della concessione che le era stata fatta.

Imperocchè, sebbene l'importazione delle parti di armi dalla Svizzera non sia assai grande, pure è evidente che se noi avessimo mantenuta ferma quella diminuzione di dazio alla Svizzera, eravamo obbligati a concederla anche al Belgio e ad altri Stati, co' quali siamo legati da convenzioni sulla base del trattamento della nazione più favorita. Quindi l'importazione a danno dell'industria nostra, se non l'avremmo avuta in quantità ragguardevole dalla Svizzera, l'avremmo avuta certo dal Belgio, dalla Francia, e da altri Stati.

Mi pare adunque che abbiamo provveduto ad un interesse generale, e di grandissima importanza.

Quanto poi agli agrumi, qui c'è anche da notare che nell'intervallo dalla prima stipulazione al Protocollo, è seguito il Trattato di commercio della Svizzera colla Spagna; ora non poteva la Svizzera consentire a noi un dazio di *due*, mentre ne aveva stipulato uno di *tre* lire colla Spagna, perchè la concessione fatta a noi avrebbe importata una equivalente concessione alla Spagna, tale essendo la situazione, come ho detto, che si crea fra gli Stati che hanno un trattamento reciproco sulla base della nazione più favorita.

Io volevo dare questo semplice schiarimento di fatto al Senato senza rientrare nella discussione ampia ed esauriente fatta dal mio onorevole Collega. Solo aggiungo, in risposta all'onorevole Finali, che la costituzione Svizzera dà ai Cantoni il diritto di imporre un dazio di entrata sui vini provenienti dall'estero; si chiama dazio di consumo, ma è un vero dazio doganale (*droit d'entrée*). Ora, questo dazio doganale non può essere tolto coi trattati di commercio.

Ciò nonostante, come ha già detto l'onorevole mio Collega, il Ministro degli Esteri, ab-

biamo ottenuto che la Confederazione svizzera si impegni a non fare elevare questi dazi, o introdurne altri, e questo è un risultamento di cui l'onorevole Senatore Finali può, io credo, essere soddisfatto.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non avrei quasi più ragione di parlare, perchè mi sembra che i miei Colleghi abbiano già risposto alle principali domande ed alle principali osservazioni. Io mi limiterò pertanto a dire poche parole.

Per me il pregio principale di questo Trattato è che per esso le nostre relazioni economiche colla Svizzera, si rassodino sopra basi eque.

E siccome le nostre esportazioni vanno crescendo di anno in anno, il paese troverà in questo rassodamento di relazioni economiche un grandissimo vantaggio.

La Svizzera importava nel 1879 in Italia per 32 milioni, mentre noi importavamo nella Svizzera per 105 milioni; nel 1880 la Svizzera per 34 milioni, noi per 102 milioni; nel 1881 la Svizzera per 37 milioni, noi per 131 milioni; nel 1882 la Svizzera per 46 milioni e noi per 129 milioni.

Questo fatto, ripeto, ha per me la maggiore importanza, imperocchè ognuno comprende quale danno verrebbe a traffici così ragguardevoli da un regime doganale non stabile, o differenziale, specialmente per rispetto a un paese come la Svizzera, in cui molti nostri prodotti si trovano in gara con quelli di varie altre nazioni.

Venendo ora alle modificazioni introdotte nel Trattato dal Protocollo addizionale su cui si sono aggirate principalmente le osservazioni, a me pare che si siano confuse un po' le cose. Tanto l'onorevole Corsi, quanto l'onorevole Cannizzaro, hanno quasi creduto che noi facessimo concessioni tali da aggravare la situazione di alcune nostre esportazioni. In quella vece noi non abbiamo fatto nessuna concessione.

Non è già che gli agrumi paghino oggi due lire, e in virtù del Protocollo ne pagheranno tre, o che le paste paghino ora 3 e pagheranno 5 50.

No; sta in fatto, che gli agrumi oggi pagano sette lire e ne pagheranno invece soltanto tre; delle paste che pagano pure sette lire col nuovo

Trattato il dazio è ridotto a 5 50. Per conseguenza, non ci fu concessione.

La nostra esportazione di agrumi in Svizzera è piuttosto limitata. Io credo che essa crescerà per le agevolezze dei trasporti congiuntamente alla mitezza del dazio.

Ma se si vuol giudicare della concessione alla stregua della nostra importazione di agrumi nella Svizzera, bisogna considerare quale essa veramente sia.

La Francia, è vero, importa 3000 quintali all'anno di agrumi in Svizzera, ma l'Italia non ne importa che 1289, quindi la differenza di una lira, tra i patti del Trattato e quelli del Protocollo addizionale, non ha in sè stessa una grande importanza.

È certo invece che il dazio ridotto a lire 3, cioè di più della metà inferiore a quello attuale, favorirà notevolmente la nostra esportazione.

Questo dazio è ora il più mite tra quelli che impongono agli agrumi l'Austria, la Germania, l'Olanda, il Belgio. E la Spagna che pure tiene moltissimo ad assicurare a questo prodotto uno sbocco sui mercati esteri, non ha potuto ottenere una riduzione maggiore di tre lire. Se dunque la Spagna ha trovato favorevole alle sue esportazioni il dazio di tre lire, tanto più dovremo esserne contenti noi che siamo più vicini della Spagna, al Mercato Svizzero.

In quanto alle paste, alla fin dei conti, non bisogna dimenticare che noi, primi produttori di questa derrata, conserviamo un dazio di entrata di lire 5 50.

La Svizzera impone ora il dazio di 7 lire; col Protocollo si è pareggiato il dazio nei due paesi; cosicchè da domani in poi le nostre paste pagheranno in Svizzera lire 1 50 in meno del dazio che pagano oggi. Potevamo noi pretendere una concessione più larga a favore di questo prodotto, quando era pur indispensabile rinunziare a qualche cosa in corrispettivo della concessione che noi avevamo chiesto di rivedere per le *parti d'armi*?

E queste sono tutte le nostre concessioni.

Se vogliamo poi giudicare il Trattato nel suo insieme e negli effetti suoi, troviamo che la dogana svizzera viene a perdere dalle 67 alle 70 mila lire sulle riscossioni che presentemente essa fa sulle quantità di prodotti che noi esportiamo in Svizzera, e sui quali ci ha consentito speciali favori.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1884

All'incontro la dogana italiana viene a perdere poco più di 22 mila lire sulle importazioni dalla Svizzera di quei cinque o sei articoli a favore dei quali noi abbiamo attenuato i nostri dazi.

Non si può quindi dire che il Trattato non sia favorevole a noi.

Noi abbiamo un grande commercio colla Svizzera. Ci conveniva rassicurare questo commercio. La nuova tariffa e le facilitazioni stipulate lo accresceranno. E le concessioni da noi fatte sono così minime che non possono in nessuna maniera turbare l'incremento della nostra produzione industriale.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io non voglio prolungare la discussione seguendo l'onorevole Ministro delle Finanze sul campo abbastanza ampio della protezione delle industrie metallurgiche. Oltrepassando certi limiti, temo che in luogo di proteggerne il progresso, se ne determinerebbe la decadenza. Ripeto, non è qui il momento di esaminare se questa corrente di protezionismo in favore di certe industrie, abbia trascinato a quell'eccesso che ne impedirà il progresso più tosto che promuoverlo.

Il Ministro delle Finanze m'intende facilmente.

Il solo punto di vista che io esamino è questo: se il Protocollo abbia diminuito i vantaggi che da queste due grandi esportazioni degli agrumi e delle farine si erano ottenuti col primo Trattato.

A me pare che compenso tra quello che abbiamo dato e quello che abbiamo ottenuto non ci sia.

È un fatto la scarsa importazione degli agrumi italiani nella Svizzera, per quanto nel territorio della Confederazione se ne consumino molti atteso il grande passaggio dei forestieri; come anche non può negarsi che talvolta gli agrumi nostri arrivano colà per vie indirette. Ma lasciando questo, la piccolezza dell'esportazione trovava la sua ragione precisamente nella elevazione del dazio e nell'altezza delle tariffe dei trasporti. Ora nei produttori di agrumi si era destata la speranza che anche questo sbocco della Svizzera si sarebbe loro meglio aperto per mezzo della diminuzione di tassa di importazione, e per mezzo delle facilitazioni che si sperano maggiori pei trasporti ferroviari.

Invece il dazio non piccolo come era ridotto a due lire, è ora alzato alle lire tre.

Non parlo poi della fabbrica delle paste. Io credo, questo voglio dirlo, che veramente nello stipulare il Protocollo non si ebbe un concetto chiaro dell'importanza della produzione degli agrumi e delle paste, soprattutto dello stato attuale di quello degli agrumi, che è in uno stato di crisi, a produrre il quale concorre in notevoli proporzioni la produzione dell'America del Sud.

In confronto dello stadio precedente al Trattato, evvi un miglioramento, ma non posso a meno di dolermi perchè questo Protocollo sia stato stipulato come un'aggiunta al Trattato.

Io avrei preferito che il Trattato primitivo rimanesse come era stato fatto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io non ho disconosciuta la gravità della stipulazione contenuta negli articoli 3 e 4 del Trattato, e son lieto di aver dato occasione tanto al Ministro degli Affari Esteri, quanto al Ministro delle Finanze e del Tesoro di far rilevare al Senato l'importanza di questa stipulazione; poichè, come ben diceva il signor Ministro delle Finanze, con dei dazi interni di consumo che per la speciale costituzione politica della Svizzera, Stato federale diviso in tanti Cantoni confederati, si chiamano anche dazi di entrata, si potrebbero eludere le stipulazioni internazionali di un trattato che regola i dazi doganali, cioè quelli che si pagano all'atto dell'importazione o della esportazione di merci fra l'Italia e la Svizzera. Non ho messo in forse l'importanza della stipulazione, nè ho mostrato il desiderio, e tanto meno ho fatta la domanda, che sarebbe certamente fuori di luogo, che si fosse domandato di più.

Persuasamente invece della importanza dell'oggetto mi sono soltanto preoccupato dell'efficacia dell'impegno, che la Confederazione Svizzera ha assunto verso di noi; e sopra questo punto, non avendo avuto risposta dagli onorevoli signori Ministri, pregoli di volermela dare.

La questione è piuttosto grave: l'articolo 3 pare che stipuli una cosa comune e congrua ai buoni principî del commercio internazionale, poichè dice che non si potranno mettere dazi differenziali nè in un paese nè nell'altro. Ma per l'Italia questa stipulazione ha molto valore per-

chè da noi lo Stato riscuote il dazio consumo sopra alcuni generi ed i comuni hanno larghissimo numero di voci da assoggettare al dazio di consumo, ma nella Svizzera, secondo la Costituzione federale del 29 luglio 1874, i Cantoni ed i Comuni non hanno il diritto di imporre i dazi se non sui vini e sulle bevande spiritose, ed ignoro che altri dazi di consumo vi esistano. Quando voi avete stipulato nell'articolo 3° la parità di trattamento in questi dazi di consumo o di entrata fra i prodotti svizzeri ed i prodotti italiani, e poi nell'articolo 4 accettaste eccezione per pochi articoli è vero, ma i soli che la Costituzione svizzera permette siano sottoposti al diritto di entrata ossia al dazio di consumo, io non so quale utilità abbiamo potuta conseguire, non so perchè si sia stipulato l'articolo 3° ed a quale scopo.

La legge svizzera è in questo argomento meno liberale della nostra legge sui dazi di consumo. Non vi è presso di noi neppure l'ombra di una differenza fra la tassazione dei prodotti esteri e quella dei prodotti nazionali. Invece la Costituzione federale svizzera all'art. 32 lettera C, non permette già, sibbene prescrive, che i prodotti stranieri debbano essere imposti, ossia tassati di più alla entrata dei Cantoni che i prodotti nazionali...

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Precisamente.

Senatore FINALI... Ora io dico che questa stipulazione di parità di trattamento, la quale eccettua quelle sole materie sulle quali esiste la tassa di consumo in Svizzera, non capisco a che utile effetto sia stata fatta. Non capisco poi a che cosa si sia impegnata la Confederazione Svizzera, perchè questi sono dazi cantonali nei quali il diritto di imposizione sta nella autorità politica del Cantone; e la Confederazione, secondo l'art. 32 della Costituzione, non interviene se non se per assicurarsi che la merce nazionale ha avuto un trattamento più lieve ossia di favore a confronto della merce estera.

È per queste considerazioni, che parmi si sia stipulato un impegno illusorio, che non possa avere alcuna efficacia.

Nell'art. 31 della Costituzione Federale è anche detto che la libertà di commercio è garantita per tutta l'estensione della Confederazione; ma vi è una eccezione per i dazi di consumo cantonali, regolati dall'art. 32; e contro un arti-

colo della Costituzione non vale, a creder mio, alcuna clausola di trattato. Lo stesso art. 32 poi dice, che è vietato ai Comuni di rincarire i dazi che allora vigevano sulla merce nazionale, non già sulle merci estere, le quali poi sono specialmente o non altro, che vino e bevande spiritose.

Quindi ritorno alla mia prima domanda, vale a dire: questo impegno della Confederazione Svizzera a che cosa tende poichè ne eccettua i vini e le bevande? e che efficacia può avere questo impegno trattandosi di dazi cantonali e non di dazi federali?

Ecco quanto io mi permetto chiedere nuovamente.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Se io non intesi male l'obiezione dell'onorevole Finali, parmi che essa possa agevolmente risolversi.

Il principio fondamentale di tutti i Trattati di commercio è questo: che non si possa assoggettare la merce estera sottoposta a dazio doganale ad un dazio consumo maggiore di quello a cui è soggetta la merce nazionale; altrimenti per via del dazio consumo si potrebbero alterare i patti internazionali. Quindi l'articolo 3° non è che la riproduzione letterale di ciò che è scritto in tutti i Trattati di commercio.

Sono liberi i Comuni e i Cantoni svizzeri di imporre secondo le leggi loro generali dazi di consumo, ma non possono gravare le merci provenienti dall'Italia di un dazio maggiore di quello a cui sono soggetti i prodotti svizzeri.

Senonchè la costituzione politica della Svizzera dà ad alcuni Cantoni, mi pare, non credo a tutti, la facoltà di gravare i vini e gli spiriti provenienti dall'estero di un dazio d'entrata superiore a quello che paga la merce stessa che venga da un altro Cantone. Ed è quello che chiamano *oldghend*.

Ora, si è sempre tentato in tutti i Trattati anteriori di modificare questa condizione di cose esistente nella Svizzera; di far cioè cessare questo diritto di colpire la merce proveniente dall'estero di un dazio di entrata superiore a quello che paga sotto forma di dazio consumo la stessa merce che passa da uno all'altro Cantone, ma non è stato mai possibile

ottenere l'intento imperocchè trattasi di un diritto statutario.

In conseguenza rimane riservato questo diritto, e rimane riservato così di fronte all'Italia come di fronte alla Francia, e agli altri paesi, con cui la Svizzera ha Trattati di commercio. Però, ciò che si è potuto ottenere è stato questo, vale a dire che la Confederazione Svizzera s'impegna a non fare introdurre nuovi dazi di entrata oltre quelli esistenti, e non fare elevare i dazi esistenti salvo che non si elevi contemporaneamente il dazio sulle merci provenienti da altri Cantoni.

Ed è questa la stipulazione dell'alinea secondo dell'articolo sesto.

Noi non potevamo, trattando colla Svizzera, modificare in nessuna guisa il suo diritto politico. Abbiamo procurato di attenuarne l'esercizio, ottenendo che i dazi esistenti non si accrescano e non se ne stabiliscano dei nuovi.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Ho sotto gli occhi gli articoli 31 e 32 della Costituzione Svizzera; richiamo l'attenzione del Senato sul loro testo.

Nel primo si dice, che oltre i diritti di entrata sui vini, e sopra altre bevande spiritose, possono imporsi altri dazi di consumo formalmente riconosciuti dalla Confederazione, secondo l'articolo 32.

Questa è una condizione generale. Oltre quei dazi speciali sopra i vini e le bevande spiritose, possono esistere in Svizzera altri dazi di consumo?

Sì; lo dice chiaramente l'articolo 31 della Costituzione.

Dunque sia che esistano oggi, sia che vengano imposti in avvenire, l'articolo 3° del Trattato produrrà il suo effetto in questo senso, che cioè giammai potranno i nostri prodotti esser colpiti in Svizzera da dazi di consumo superiori a quelli che attualmente pagano i prodotti similari svizzeri.

Viene ora l'articolo 32, ed in questo si aggiunge, che i Cantoni sono autorizzati a percepire dritti di entrata sui vini e sopra altre bevande spiritose, ma con certe condizioni e restrizioni. Ecco quell'altra specialità di dazi cantonali, che nella tabella annessa al nostro

Trattato sono chiamati, quali essi sono realmente, come il mio Collega delle Finanze ha dimostrato, veri *dritti doganali, droits d'entrée*.

Il Senatore Finali propone il seguente dubbio, se non m'inganno.

È scritto nell'articolo 32 che i dazi, che s'impongano su questa entrata dei vini e delle bevande spiritose da cantone a cantone, debbono essere maggiori di quelli che s'impongono sui vini e le bevande straniera. E se così è, che cosa ci ha concesso la Svizzera? Quale è l'impegno che ha assunto la Confederazione col successivo articolo 4° del Trattato?...

Senatore FINALI (interrompendo):

No, no.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*:

Come potrebbero essere realizzate le concessioni a noi fatte coll'articolo 4°?

Ma io pregherei il Senato di considerare, che la stessa Costituzione Federale in cui leggonsi gli articoli 31 e 32, contiene benanche un articolo che riserva alla Confederazione il potere di stipulare trattati con gli Stati stranieri; quindi la massima ordinaria scritta nell'articolo 32 naturalmente riceve la sua applicazione, sempre che non esista un trattato legalmente stipulato dai poteri ed organi competenti della Confederazione, ed approvato regolarmente da quelle Assemblee e Consigli, a cui spetta la facoltà di approvare i trattati. Senza il Trattato noi cadremmo coi nostri vini e bevande sotto l'applicazione dell'articolo 32, val quanto dire necessariamente i nostri vini e bevande dovrebbero pagare qualcosa di più di dazio de' vini e delle bevande svizzere. Invece mercè l'articolo 4 del Trattato di commercio che abbiamo stipulato con la Svizzera e che è stato approvato dai poteri federali, la Confederazione intiera, che sola può stipulare trattati con le altre potenze, mentre lascia libero a' Cantoni di elevare codesti dazi di entrata sui vini e le bevande, o di aggiungerne de' nuovi, si promette che qualunque elevazione futura in tali dazi non sarà mai applicabile all'entrata de' vini e delle bevande italiane, e del pari introducendosi su codesti liquidi nuovi dazi d'entrata, non saranno mai applicabili ai vini ed alle bevande italiane; viceversa, sempre che una diminuzione fosse apportata anche nei dazii d'entrata oggi esistenti sui vini e sulle bevande svizzeré; immediatamente questo be-

nefizio sarà comune anche ai vini ed alle bevande italiane.

Così analizzato l'articolo del nostro Trattato, mi pare che sia posta in piena luce l'utilità che la nostra industria e la nostra esportazione di vini e di bevande potranno ricavarne.

Nè mi sembra che l'articolo 32 della Costituzione Federale possa essere di ostacolo, perchè in esso non è scritto alcun divieto eccezionale di stipulare ne' trattati speciali concessioni contrarie al regime ordinario. Ed è invece generale, e senza limitazione veruna, l'altra disposizione che investe l'autorità federale della potestà di stipulare colle potenze straniere quei trattati che sieno reputati convenienti ed utili alla Svizzera; quando sono stati legalmente approvati, essi acquistano tutta l'efficacia, e possono essere dagli Stati stranieri utilmente invocati.

Queste spiegazioni potranno, spero, chiarire i dubbi dell'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. La risposta che mi ha dato l'onorevole Ministro degli Affari Esteri è anch'essa una prova che non vi è questione, anche piccola, la quale per virtù dell'oratore non possa sollevarsi alle più alte sfere scientifiche; ma io vorrei proporre all'onorevole signor Ministro Mancini, il quale è anche un luminaire della scienza di diritto politico questo quesito: se un trattato commerciale possa menomare o mutare un diritto scritto nella Costituzione di un popolo.

Ora nell'art. 32 del patto federale del 1874 è scritto, che il trattamento differenziale sulla tassa di entrata sul vino e sulle bevande spiritose non solo è permesso, ma è di regola in Svizzera; per modo che i Cantoni sono obbligati ad imporre di più i vini esteri e le bevande spiritose nell'entrata, che non i vini e le bevande nazionali. Di più vi è in quell'articolo un'altra lettera la quale dice che è vietato ai Cantoni di accrescere la tariffa dei dazi vigenti sui prodotti nazionali: all'atto in cui fu emanata la Costituzione evidentemente questa disposizione lascia facoltà di aumentare i dazi sui prodotti esteri dei quali non è fatta menzione.

Sono questioni le quali possono dare argomento a lunghe discussioni, ed io di buon grado le abbandono; ma credo aver dimostrato che

le mie osservazioni, malgrado le risposte date dall'onorevole Ministro, non perdettero valore, e che non senza ragione in me rimane tuttavia il dubbio, o meglio la persuasione, che trattandosi di dazi cantonali, sui quali l'Autorità federale non interviene se le abbandonano; ma credo avere dimostrato che non per vedere se siano osservate le disposizioni dell'articolo 32 che ho citato, l'impegno della Autorità federale non abbia alcun valore ed alcuna efficacia. La Rappresentanza federale Elvetica può fare valide ed efficaci stipulazioni internazionali, soltanto per dazi doganali, che sono di sua pertinenza.

Il signor Ministro ha osservato, che la rappresentanza della Svizzera all'estero non l'hanno i Cantoni, bensì il Governo federale; è che nella costituzione è scritto che l'autorità federale fa i trattati. Ma chi lo nega? Questo non toglie valore alla mia argomentazione, resta sempre di poter dire: si stipula, si fa un patto, che si rende illusorio con una eccezione, e che non reggerebbe contro una disposizione costituzionale; si fa un patto, per l'osservanza del quale si ha l'impegno di un potere, che non poteva obbligarsi, poichè non è quello da cui la cosa dipende.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Non vorrei lasciare il Senato sotto l'impressione delle obiezioni eloquenti ed ingegnose dell'onorevole Senatore Finali.

Io lo ringrazio delle parole generose e cortesi che ha rivolto al mio indirizzo. Ma egli mi permetterà che io non partecipi ai dubbi che affaticano da un punto di vista patriottico l'animo suo.

Comincio da una notizia di fatto, che dovrebbe rassicurare l'onorevole Finali.

La Svizzera recentemente ha stipulato un Trattato di commercio colla Francia, come l'ha del pari stipulato con noi. Ho sotto gli occhi il Trattato di commercio tra Francia e Svizzera del 23 febbraio 1883. Esso contiene le identiche stipulazioni degli articoli 3 e 4 del nostro Trattato; ma sono un po' più chiari, e spiegano fino ad un certo punto ciò che vi è di troppo succinto nel testo del Trattato italo-svizzero.

Infatti nell'art. 6 del Trattato franco-elvetico è scritto:

« Le merci di ogni natura originarie dei due paesi, ed importate nell'altro, non potranno

essere assoggettate a dazi di consumo superiori a quelli che gravano o graveranno le merci della produzione nazionale. »

Se fosse vero che la Costituzione Svizzera impedisce assolutamente una simile stipulazione, la Francia non sarebbe stata così cieca da accettarla.

Nell'art. 8 è detto: « Il Governo federale garantisce che in nessun caso i prodotti francesi saranno assoggettati dalle amministrazioni comunali e cantonali a *diritti di consumo* diversi o *più elevati* di quelli a cui saranno assoggettati i prodotti del paese. »

Ed in fine nell'art. 9: « I diritti cantonali o comunali applicabili ai *vini* di origine francese non potranno eccedere il *minimum* dei diritti cantonali o comunali *attualmente in vigore*. »

Egli è evidente, che nei cantoni o nei comuni ove esiste una tassa sui *vini* e sulle *bevande*, una tassa di entrata o di consumo, qualunque aggiunta od elevazione di tassa che venisse ad esservi stabilita non toccherà mai i vini di origine francese.

Forse è meno esplicita e chiara, ma più succintamente la stipulazione con l'Italia è identica nella sua sostanza.

Il dubitare poi che qualche massima ordinaria scritta nella Costituzione federale, non in forma *proibitiva*, ma bensì *enunciativa*, possa far materia di eccezioni stipulate in un trattato internazionale, è eccessivo, e me ne appello alla dottrina ed all'esperienza dell'egregio Senatore Finali.

Così anche noi troviamo scritto nella nostra Costituzione italiana la massima: *Tutti debbono pagare le tasse in proporzione dei loro averi*.

Proibisce forse questo articolo del nostro Statuto al Governo italiano di stipulare un trattato, in forza del quale certe *proprietà* o *merci* d'una nazione straniera siano ammesse a pagare tasse inferiori a quelle che si riscuotono per le stesse *merci* o *proprietà* di altre nazioni, o siano dichiarate interamente *esenti da tasse*?

La quistione sarà di convenienza economica e giuridica; ma chi potrà dire che un simile trattato approvato dal nostro Parlamento sarebbe invalido e privo di efficacia, quasi in contraddizione con un articolo dello Statuto?

L'articolo 32 della Costituzione svizzera enun-

cia una massima, applicabile nelle condizioni ordinarie, cioè in difetto di speciali stipulazioni internazionali, allora soltanto esso vuole colpito il prodotto straniero più gravemente del prodotto nazionale. Ma, giova ripeterlo, non vi è scritto che sia vietato all'autorità competente di stipulare convenzioni internazionali, nelle quali questa materia sia altrimenti regolata.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Poichè l'Ufficio centrale, pur consentendo in molte delle considerazioni svolte dagli onorevoli Corsi e Cannizzaro sulle tracce stesse della Relazione dell'Ufficio Centrale, ha concluso nondimeno per l'accettazione del Trattato, è chiaro che il Relatore non avrebbe buona grazia, se in questo momento sorgesse per combattere le osservazioni fatte dagli onorevoli Ministri; le quali però, a dire il vero, non mi hanno punto convertito.

Io devo credere, che avessero ragione gli onorevoli Ministri, quando con intera libertà di azione stipulavano la Convenzione del 22 marzo 1883, anzichè quelli, siano pure gli stessi uomini, i quali furono spinti a concludere il Protocollo addizionale del 27 novembre 1883, che distrugge le speranze dei produttori di agrumi e dei negozianti di paste. Indarno gli onorevoli Ministri hanno cercato di trincerarsi dietro la poca importanza di questi prodotti, quasichè a questa unica stregua dell'importanza di una merce si debbano ispirare i negozianti dei Trattati commerciali. L'argomento dell'onorevole Ministro proverebbe troppo, se fosse vero e giusto, imperciocchè condurrebbe a concludere, che non vi era una grande ragione perchè il Governo si occupasse degli agrumi, e delle paste, quando stipulava il Trattato del 22 marzo 1883. Ma io, o Signori, non ho chiesto di parlare per rientrare in quest'argomento.

Desidero piuttosto di rivolgere la parola agli onorevoli Ministri, e specialmente al mio illustre amico il Ministro di Agricoltura e Commercio, perchè si compiaccia chiarire con la sua autorevole parola i dubbi espressi nella Relazione dell'Ufficio Centrale intorno ad un'altra voce, che è quella dell'*uva*. Qui, io spero, che gli onorevoli Ministri si accorderanno con me, per riconoscere che si tratta di un prodotto im-

portantissimo, e però io mi attendeva che dal banco dei Ministri alcuno fosse sorto a tranquillare l'animo mio intorno a questi dubbi che credo gravissimi, e mi paiono degni di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato. Più ci penso, e più mi persuado, che qualche cosa si ha da fare, e perciò il Senato mi deve permettere, che io ripeta qui le stesse domande che ebbi già l'onore di indirizzare al Governo a nome dell'Ufficio Centrale del Senato. Qual'è, io chiedeva allora, e domando adesso agli onorevoli Ministri, quale sarà, dirò anche meglio, il trattamento, che questo Trattato assicura all'Uva da vendemmia in partenza dall'Italia, che viene importata nella Svizzera?

Procurerò di spiegarmi più chiaramente. L'Uva, che io sappia, e se m'inganno sarò felicissimo di essere tratto di errore, questa voce dell'Uva da vino non è contemplata nei Trattati che la Svizzera tiene con altre potenze, come Francia e Spagna. Nel Trattato che stiamo discutendo non se ne parla neanche, mentre vi è contemplato il vino, che pagherà lire 3 50 a quintale, quanto il vino di Francia e di Spagna.

Ora io domando: crede il Governo, che questo Trattato dia il diritto a chiedere, che all'Uva importata in Svizzera venga applicato lo stesso trattamento che venne stipulato per il vino?

Io credo, anzi sono certo, che il Ministro mi dirà di sì; ma vorrei pure che in questo argomento si sapesse quale è il parere dell'altra parte contraente. Io so benissimo che nella Tariffa interna della Svizzera si trova contemplata la voce dell'Uva, ma appunto per ciò che la detta voce si trova contemplata separatamente da quella del vino nella tariffa doganale Svizzera, senz'altro appaia ricordata e vincolata nei Trattati che la Svizzera tiene con gli altri paesi ed in questo che ha concluso con noi, è lecito dubitare che i nostri vicini ci vengano un bel giorno a dire, che il presente Trattato non li vincola in alcuna maniera circa il trattamento da farsi all'Uva importata d'Italia; e siccome per le cose avanti esposte l'Italia non potrebbe trarre alcun partito dalla clausola del trattamento eguale a quello della nazione più favorita, così noi lasciamo in facoltà della Svizzera di fare rispetto all'Uva, ciò che più le piaccia e talenti.

Io sono persuaso che queste rappresaglie non si faranno. La Svizzera conosce molto bene i

propri interessi, e lo ha dimostrato negli ultimi negoziati, quando fece pagar cara all'Italia la rinuncia alla concessione che aveva prima ottenuta sulle parti d'armi non finite. No, la Svizzera, lo credo anch'io, non le farà queste rappresaglie, perchè ciò in fondo non le potrebbe giovare, ma poichè in questo momento siamo chiamati a stipulare un Trattato, a me sembra che ci dobbiamo intendere soprattutto sui termini e sulle conseguenze che il Trattato avrà, e deve sortire nel tempo avvenire, cosicchè non abbia da sorgere ragione di contesa fra le parti contraenti. Credo adunque che su questo argomento sia necessario, o almeno conveniente, promuovere ed ottenere qualche dichiarazione che tolga via ogni ragione di dubbio, ed io ne parlo volentieri, perchè non dubito che il Ministero l'otterrà, anche dopo la ratifica del presente Trattato, che deve avere luogo fra qualche ora per parte dei Rappresentanti dell'uno e dell'altro Governo.

Non è già che io non abbia piena fiducia nella buona fede della Svizzera e dei suoi negoziatori, ma credo che volendo conservare i buoni rapporti fra i due Stati, giovi parlar chiaro, e togliere qualunque dubbiezza intorno al regime daziario che si deve applicare ad un prodotto di tanta importanza. Imperocchè non si tratta di regolare una materia di piccolo momento, come si è detto poco fa, quando si parlava degli agrumi e delle paste: sebbene il commercio degli agrumi e delle paste non sia cosa insignificante, e sia piuttosto una vergogna, che in materia di agrumi l'Italia stia al di sotto della Francia, perchè le tariffe differenziali sulle ferrovie francesi annullano i benefizi delle distanze che dovrebbero assicurare all'Italia i maggiori vantaggi. Questo, io lo dico un'altra volta, è il punto nero dell'Italia, che dopo aver fatto ingenti sacrifici nella costruzione della ferrovia del Gottardo, permette che altre nazioni ne colgano il frutto! L'esportazione dell'Uva da vino è salita nel 1882 a proporzioni abbastanza considerevoli, poichè andò presso ai ventisei mila quintali, e mi par bene, che franchi la spesa di chiamarvi sopra l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Ripeto adunque la mia domanda ai signori Ministri: Credete voi che l'Uva da vino introdotta nella Svizzera sarà sottoposta all'istesso trattamento del vino? Prima domanda: veniamo

adesso ad una seconda che ha pure la sua importanza.

Quali saranno le norme da seguire quando si tratti di regolare la produttività dell'uva che si converte in vino? Questo è un punto che merita di essere chiarito, e vorrà nel mio giudizio essere risolto d'accordo fra le parti contraenti, se vogliamo, finchè ne è il tempo, levar di mezzo qualunque contesa per l'avvenire. Se l'onorevole Ministro del Commercio ci voglia pensar sopra, vedrà che l'argomento è degno della maggiore attenzione, ed io lo prego a riflettere che le nostre leggi sul dazio consumo gli offriranno il mezzo a risolvere degnamente la questione, poichè le medesime prevedono il caso della introduzione dell'uva nei comuni chiusi, e dichiarano virtualmente la quantità dell'uva necessaria per produrre un ettolitro di vino. Che avverrà dunque, quando la nostra uva entrerà sul territorio Svizzero? Quali saranno i criterî che verranno adoperati per calcolare la produttività dell'uva, e regolare il dazio nella misura stabilita per il vino?

Di ciò è naturale che il Trattato non siasi occupato, perchè la voce uva non ha formato oggetto di speciali accordi; posto pertanto, che la Svizzera non abbia vincolata questa voce nei Trattati con altri paesi, è chiaro che ci troveremo in grandi incertezze, e potranno sorgere dissidî con grave detrimento dei nostri commerci.

Del che mi sono maggiormente persuaso, quando mi è avvenuto di riconoscere, che la tariffa Svizzera suppone che 140 chilogrammi di uva bastino a produrre cento chilogrammi di vino. Ebbene, o Signori, se la Svizzera pretendesse risolvere il dubbio a questa stregua, ciò avverrebbe a danno delle nostre esportazioni, imperocchè i produttori di vino, come sono parecchi in quest'Aula, sanno che difficilmente, anzi per certe uve è impossibile, che si possa ottenere un quintale di vino, schiacciando 140 chilogrammi di uva. Se pertanto la Svizzera presumesse invocare le regole stabilite colla sua tariffa interna per definire questo punto di contesa, l'Italia ne sentirà grave pregiudizio nella esportazione di un prodotto, che accenna a prendere, e prenderà certamente le maggiori proporzioni.

Difatti, noi non dobbiamo soltanto considerare l'esportazione dell'uva nelle condizioni pre-

senti, che nel 1882 fu di quintali 25,712, ma bisogna guardare all'avvenire, e porre ogni studio, affinchè il commercio di questo prodotto si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili. Ed in ciò mi discosto intieramente dalle opinioni spiegate dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, che quando si negoziano i Trattati commerciali, si debba principalmente tener conto delle condizioni presenti, quali risultano dalle tabelle del movimento commerciale. Ma, Dio buono! non è solamente per conservare quel che si ha, che si fanno i Trattati di commercio, ma si piuttosto per ottenere una maggiore espansione dei nostri commerci, e sostenere la concorrenza con le altre nazioni, cercando di primeggiarle, in quanto sia possibile, sui mercati più favorevoli alle nostre esportazioni. Questo deve essere il nostro ideale, e poichè si è parlato di agrumi, di paste, di vini e di uva, niuno al certo contenderà che ci troviamo in condizioni tali da poter fare concorrenza tanto alla Spagna e Francia, come ad altre nazioni!

Chechè ne sia, si tratta qui di regolare una materia di alta importanza, e mentre attendo le risposte del Governo intorno al primo quesito che gli ho indirizzato, spero che i signori Ministri vorranno aver la compiacenza di esaminare l'altro punto che riguarda la modalità della riscossione del dazio sull'uva, e prendere quei provvedimenti che in questo momento, od anche più tardi, si dovranno sempre adottare.

Io non avrei altro a dire a questo riguardo; solo, poichè ho la parola, mi sia lecito ritornare sull'argomento degli agrumi, e delle paste per fare una dichiarazione.

L'Ufficio Centrale, l'ho già detto, è perfettamente concorde con l'opinione manifestata dagli onorevoli Cannizzaro e Corsi; ma nelle circostanze presenti ha creduto di raccomandare al Senato l'approvazione del Trattato, per eminenti considerazioni di pubblica utilità, che è inutile qui ricordare.

Questo adunque ha fatto l'Ufficio Centrale; ma, senza entrare nella grande controversia della congruità dei compensi che in questo momento non mi pare conveniente risollevere, vi ha un fatto molto semplice (e prego i signori Ministri a volermi porgere benevola attenzione), un fatto che conviene aver presente per norma

dei provvedimenti, che si potranno adottare nel tempo avvenire.

I produttori di agrumi ed i negozianti di paste avevano acquistato, non dirò un diritto...

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri (interrompendo)*. C'è solo un progetto.

Senatore SARACCO, *Relatore*.... Scusi, onorevole Ministro, c'è qualche cosa più di un progetto....

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Ma se non è ancora stato approvato.

Senatore SARACCO, *Relatore*... Mi perdoni, ci era di mezzo un trattato internazionale che portava la firma dell'illustre Mancini e di altri suoi colleghi nel Ministero, ed è cosa naturale, che dentro e fuori di quest'Aula, ognuno si sentisse licenziato a credere, che questi egregi uomini che aveano sottoscritta la Convenzione avrebbero pensato a sostenere il loro operato davanti al Parlamento.

Io non discuterò la condotta dei Ministri che firmarono il protocollo addizionale. Conosco le ragioni di Stato e le subisco; ma gli interessi offesi non si acquetano così di leggeri a sostenere la parte dei capri espiatori. Io chieggo adunque, come l'abbiamo accennato nella Relazione, che si usi ad essi un qualche riguardo, e si dica una parola che li conforti nell'aspra lotta che si combatte sul campo agricolo e industriale. Dite almeno, o signori Ministri, che nella revisione delle tariffe ferroviarie vi occuperete di questi interessi sacrificati ad altre industrie minori! Noi non vi domandiamo il come, nè il quando; vi domandiamo solamente, che abbiate un po' di riguardo a questi produttori ed a questi industriali, che voi stessi avevate in animo di beneficiare, e diciate almeno una parola, che li consoli delle perdute illusioni!

Io credo, o Signori, di non essere troppo indiscreto, se domando, che il Governo faccia almeno sentire questa voce di speranza e di conforto. (*Bravo, benissimo*).

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Le osservazioni messe avanti dall'onorevole Saracco hanno certo molta importanza, ma io credo che esse trovino facilmente la confutazione nelle tariffe dei Trattati conclusi dalla Svizzera con la Francia e con altre nazioni:

imperocchè la voce *uva fresca* non compare in questi Trattati, ma semplicemente quella di *uva secca*, e nemmeno nel Trattato da noi concluso con la Francia è menovata l'*uva fresca*.

Questo quanto alle tariffe iscritte nel Trattato. Ma l'onorevole Saracco ha parlato anche di tariffa interna.

Io ho sotto gli occhi la tariffa doganale svizzera che è precisamente l'ultima, quella dell'8 settembre 1882. In questa tariffa doganale è stabilito nettamente il principio che il prezzo di entrata dell'uva è ragguagliato al prezzo dell'ettolitro di vino. Cento quaranta chilogrammi di uva da vendemmia sono valutati in ragione di lire 3 e 50 al quintale come 100 chilogrammi di vino.

Ecco dunque che in Svizzera l'uva è ragguagliata al vino.

L'onorevole Saracco di certo può dirmi: ma siete voi sicuri che con una nuova legge questa voce, che non è vincolata, non vi venga accresciuta?

Io rispondo con tutta franchezza che tali atti non si usano giammai fra nazioni legate insieme da diretti vincoli di interessi e di amicizia. Inoltre credo che ciò non avverrà anche per un'altra ragione; ed è che il dazio dell'uva essendo coordinato a quello del vino, e questo dazio essendo vincolato, la Svizzera non avrebbe interesse ad elevare il dazio dell'uva da vendemmia, tenendo fermo quello del vino: ciò sarebbe una protezione a rovescio.

L'onorevole Saracco dice: ma 140 chilogrammi di uva non vi danno un ettolitro di vino. Io non voglio qui competere con l'onorevole Saracco che è ricco produttore di vini e valente enologo; gli dirò solo che ho fatto esaminare la questione da uomini competenti, i quali mi hanno detto che prima di tutto è necessario di distinguere le varie qualità di uva; che per esempio l'uva bianca dà più di quello che possa dare l'uva nera, che fra le uve nere, il nebbiolo, darà anche di meno, ma che in media 140 chilogrammi di uva si ragguagliano precisamente all'ettolitro di vino.

Ma supponendo pure che dessero anche qualche cosa di meno, non vorrebbe ciò dire che il ragguaglio non sia stato considerato tra l'uva e il vino. La tariffa doganale svizzera consacra pienamente questo ragguaglio.

Io non so se nei singoli Cantoni le uve pa-

ghino i diritti di entrata che pagano i vini, potrebbe darsi che il diritto di entrata dell'uva nei singoli Cantoni non fosse eguale a quello del vino, forse l'uva potrebbe avere un certo vantaggio perchè in Svizzera si fabbrica non poco vino, e vi sono molti cultori di vini che hanno bisogno di valersi anche delle nostre uve per migliorare la loro produzione. Ma in ciò tuttavia io non veggo dubbio alcuno.

L'onorevole Saracco venne poi ad un'altra questione la quale scotta un pochino; egli dice: ma voi avevate fatte promesse, e queste hanno potuto servire ad alimentare speranze.

Prima di tutto io devo fare osservare, e mi sembra che l'abbia già indicato l'onorevole mio Collega il Ministro degli Esteri, che tra la negoziazione del trattato e la approvazione del medesimo da parte del Parlamento è venuta di mezzo la riforma doganale. Il Parlamento era libero di discutere la riforma doganale quantunque avessimo già il Trattato sotto gli occhi.

Ora è nella riforma doganale precisamente che il Parlamento non ha voluto approvare nessuna riduzione alle voci delle armi non finite. Non ha approvato nessuna riduzione; dunque, era evidente che il Trattato non essendo stato ancora discusso, per non suscitare conflitti e contrasti, e per non compromettere i nostri interessi commerciali con la Svizzera, si dovesse presentare alla sanzione del Parlamento, tenendo conto delle deliberazioni da esso recentemente adottate. Ma ciò è accaduto e può accadere da pertutto. E non per questo si potrà dire fossero una promessa quei negoziati o quegli sforzi che vennero fatti per questa o quella voce od industria. Gli Svizzeri non hanno dessi pure abbandonato i loro negoziati colla Francia? Quante volte abbiamo veduto la Francia abbandonare i negoziati con l'Inghilterra!

Tutti sappiamo che nelle trattative internazionali queste difficoltà si presentano sempre; abbiamo cercato di superarle, e l'abbiamo fatto colla minore diminuzione del nostro interesse. I produttori di agrumi guadagnano quattro lire, pagando solo un dazio di tre....

Senatore SARACCO, *Relatore*. La voce vincolata con la Spagna è per tre lire.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*... Ma il Trattato colla Spagna è contemporaneo al nostro, e non è in vigore che

da pochi mesi: prima gli agrumi pagavano sette lire, ma siccome con questo Trattato che discutiamo, si applica a noi il trattamento della nazione più favorita non ne pagheremo più che tre; quindi se il Trattato nostro non fosse approvato gli agrumi pagherebbero di nuovo sette lire. Con ciò voglio dire che gli esportatori di agrumi non hanno perduto niente. Noto inoltre, come osservava benissimo il Senatore Saracco, che l'esportazione dell'uva può aumentare e molto, quando si pensa che già abbiamo dai 20 ai 24 mila quintali di esportazione, mentre abbiamo 156 mila ettolitri di vino esportato.

Io spero che anche l'esportazione degli agrumi aumenterà, forse non sarà soltanto la Svizzera che ne importerà la maggior parte, ma colle attuali comunicazioni, saranno anche altri Stati.

A me sembra che dopo tutto ciò che si è detto, il Trattato che abbiamo stipulato colla Svizzera sia un Trattato equo, che rassicura le nostre relazioni economiche con una nazione che, dopo la Francia è quella la quale a noi sia legata da maggiori rapporti commerciali.

Con queste osservazioni, spero di avere risposto a quelle dell'onorevole mio amico Senatore Saracco.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Me ne duole, ma dalle cose udite pur dianzi si dovrà concludere che i produttori di agrumi, ed i fabbricanti di paste, non avranno ottenuto nemmeno una parola di conforto dalla bocca dell'onorevole Ministro!....

Parlerò ancora brevemente della questione dell'uva.

L'onorevole Ministro dell'Agricoltura e del Commercio ha creduto di avere risposto abbastanza al mio primo quesito, avvertendo che nella tariffa doganale Svizzera, l'uva è parificata al vino, onde non può avvenire, a parer suo, che nelle relazioni internazionali la Svizzera voglia adoperare una diversa interpretazione. Questo, onorevole Ministro, lo sapeva anch'io, ma se la Svizzera rimane nel pieno diritto di modificare la sua legislazione interna, come lo stesso signor Ministro non ha mostrato di dubitare, domando io, dov'è la certezza che si vorrà mantenere lo stato presente di cose? Gli è per con

seguire questa sicurezza, che si pensa a stipulare i Trattati che vincolano l'azione degli Stati contraenti, giacchè si può essere e voler rimanere buoni amici con tutti, ma bisogna sempre tenere asciutte le polveri. I Trattati si fanno per norma e sicurezza dell'avvenire, e non vale argomentare dalle buone relazioni commerciali che esistono attualmente fra due nazioni, perchè si possa rinunciare al debito della chiarezza e della precisione nelle contrattazioni.

Dunque gioverà, non dispiaccia agli onorevoli Ministri, che intervenga qualche spiegazione, o meglio uno scambio di dichiarazioni; in forma officiosa, se vuolsi, ma tale che dia almeno la sicurezza, che qualunque mutamento nella tariffa doganale Svizzera non avrà mai per effetto di introdurre veruna modificazione nei diritti di entrata sull'uva, che dovranno essere ragguagliati a quelli che si sono stipulati per il vino. Imperocchè, amo ripeterlo (e lo ha riconosciuto l'onorevole Ministro), si tratta di una esportazione di grande importanza, che potrà fra breve duplicare, e quadruplicare facilmente. L'onorevole Ministro del Commercio, se ho ben inteso le sue parole, ha mostrato di credere, che quando una nazione si vincola a ricevere il vino, sia perciò stesso vincolata a ricevere l'uva alle stesse condizioni. Io non dico di no, perchè non mi giova, ma lo prego a ricordare quel che è avvenuto alcuni anni addietro nell'esportazione delle nostre uve in Germania. Dal fatto che la tariffa doganale dell'Impero colpiva l'importazione del vino, quel Governo non si è sentito licenziato a colpire l'uva nella identica misura, e fu grande ventura per l'Italia, che nel 1880, se non cado in errore, ne fece un'esportazione molto considerevole a grande beneficio dei produttori, che ne avevano concepite le più lusinghiere speranze. Ma queste si cambiarono presto in delusioni, poichè il Governo della Germania si rivolse subito al Parlamento, e provocò una disposizione legislativa, per sottoporre l'uva ad un diritto di entrata in ragione di 15 marchi per ogni 100 chilogrammi. Ciò che m'induce a ricordare, che nel recente Trattato italo-germanico questo diritto fu stabilito per convenzione in dieci marchi, mentre il diritto sul vino continua ad essere riscosso nella misura di 24 marchi al quintale; val quanto dire, che l'esportazione dell'uva, in paragone del vino, si trova singo-

larmente avvantaggiata da questo trattamento di favore.

Voi vedete adunque, che abbiamo dei precedenti i quali impongono il dovere di meditare sugli inconvenienti che possono nascere da una cattiva interpretazione del Trattato, ed io credo proprio, non solo di non essere stato indiscreto, ma di avere interpretato i veri sentimenti del Senato, pregando il Governo ad occuparsi seriamente di questa interessante quistione. Potrei, e dovrei chiedere di più, se le circostanze lo consentissero, ma voglio e devo essere discreto. Domando soltanto che la cosa sia esaminata con benevolenza, e con quegli alti riguardi verso gli interessi del paese, che sono così egregiamente tutelati dall'illustre Ministro di Agricoltura e Commercio.

Penso altresì che gli piacerà disporre, perchè sia determinata d'accordo la tassa sull'uva, acciocchè risulti commisurata al diritto di L. 3, 50 imposto sul vino, senza arrestarsi alle indicazioni della tariffa Svizzera, che fissa a 140 chilogrammi la quantità dell'uva che deve produrre 100 chilogrammi di vino.

Io tengo sotto gli occhi un documento, ossia una relazione dettata nel nome di una Commissione dell'altra Camera da un uomo molto competente in questa materia, il quale fu per alcun tempo collaboratore dell'onorevole Berti. Intendo parlare del Deputato Simonelli; il quale nella sua qualità di Relatore del disegno di legge sul Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Germania, ebbe a dire che in seguito ad accurati studi, la Germania si era indotta a riconoscere che 145 chilogrammi d'uva possono produrre in media 100 chilogrammi di vino; mentre la tariffa doganale Svizzera crede che bastino 140. Capisco, che non vi è grande diversità, ed io dovrò pregare il Governo a collocarsi sopra un terreno anche più favorevole alle nostre esportazioni; ma in ogni caso mi varrà l'esempio degli studi fatti in Germania, dove fiorisce l'insegnamento della chimica, in grazia specialmente dei soccorsi che riceve in larga copia dallo Stato, più che l'egregio e dotto mio amico il Senatore Cannizzaro che mi siede accanto non sia giunto ad ottenere dal bilancio italiano per domandare che il ragguaglio si stabilisca sopra basi più eque e più vere.

E badi ancora, onorevole Ministro, a ciò che

si è fatto in Germania. Mentre il vino sopporta un dazio lordo di 24 marchi, corrispondente a 28 di netto, il diritto sull'uva è stato limitato nella tariffa doganale a 15 marchi per 100 chilogrammi ed a 10 col Trattato italo-germanico. Se invece si fosse istituita la debita proporzione, parificando cento chilogrammi di vino a 145 chilogrammi di uva, il diritto sopra questo prodotto avrebbe dovuto salire a 19 marchi e mezzo per cento chilogrammi.

La cagione di questa differenza in favore dell'uva, è facile a capirsi. Bisogna tener conto delle spese di fabbricazione del vino, se il ragguaglio si vuole istituire su basi ragionevoli, ed improntate ad un sentimento di equità. Questo ha voluto fare la Germania, quando fissò a 15, anziché a 19 marchi e mezzo il diritto su cento chilogrammi d'uva importata, e consentì più tardi a ridurre questo diritto fino a 10, mentre rimase fermo quello di 24 marchi per ogni quintale di vino importato. Duole pertanto che nella convenzione presente non siasi seguita la stessa linea di condotta, ma valga almeno questo ricordo a mettere il Governo sull'avviso di ciò che gli rimane a fare.

La questione adunque, il Senato me lo sentirà, non è così leggiera come altri potrebbe credere, ed io la raccomando caldamente alla attenzione del Governo. Avrei certamente desiderato di proporre rimedi assai più rassicuranti, ma poichè le condizioni presenti nol consentono, mi è forza arrestarmi a questa raccomandazione, e non tedierò oltre il Senato; rimanendo però nella convinzione di aver fatto il mio dovere, presentando al Governo l'opportunità di vegliare ai grandi interessi del paese.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Io ringrazio l'onorevole Senatore Saracco delle cortesissime parole che ha voluto indirizzare a me. Aggiungo però che mi produsse una certa impressione il sentire dalla sua bocca che da noi non si sia detta una parola d'incoraggiamento per gli esportatori. No, io credo che noi dobbiamo di essi occuparci seriamente, dirò anzi che è già da un po' di tempo che si studiano tutti i modi di agevolare l'esportazione specialmente dei prodotti del nostro suolo. E credo che questa degli agrumi,

che merita tutto l'incoraggiamento, sia stata sempre oggetto delle nostre sollecitudini. Io non ho voluto qui, accennare a riduzioni di tariffa o facilitazioni sopra i modi di trasporto perchè sa benissimo l'onorevole Saracco che questa è una questione che si discuterà fra breve nel nostro paese. Quando si avranno a determinare le tariffe, stia certo l'onorevole Saracco, si terrà il dovuto conto delle osservazioni da lui fatte, ed in special modo si curerà di agevolare l'esportazione dei prodotti del suolo italiano.

In quanto a quello che egli diceva intorno al Trattato colla Germania, dubito che egli abbia forse pienamente tenuto presente lo stato della questione.

La tariffa germanica del 1880 sanciva l'esenzione per l'uva fresca; ma è evidente che avendo stabilito un dazio di 24 marchi sul vino, la Germania dovesse accorgersi che l'esenzione di dazio della voce *uva* recava nocimento al dazio del vino, e quindi pensasse a ragguagliare il dazio sull'uva, al dazio sul vino. Nello stipulare poi il Trattato con noi, la Germania ribassava il dazio sulla voce *uva*, ma senza alcuna distinzione. Da ciò il dubbio se si fosse inteso di ridurre il dazio dell'uva da tavola o di uva da vendemmia.

Mentre dico che questo è un caso nel quale tutti potevano incorrere, aggiungo che dopo la conclusione del Trattato tra la Germania e la Spagna questo dubbio è eliminato.

In quanto a ciò che ha dipoi detto l'onorevole Saracco, cioè che saranno necessari 145 chilogrammi di uva per ragguagliare un ettolitro di vino, non nego l'esattezza dell'apprezzamento che è fondato in un bel lavoro pubblicato dall'onorevole Deputato Simonelli che è stato mio Segretario generale; ma però dico che egli, che per consuetudine è obbligato a far molte di queste esperienze durante l'anno, non può non sapere quanto sia difficile lo stabilire esattamente questi calcoli, che danno risultati diversi secondo la qualità dell'uva: così che per talune qualità, come per esempio l'uva di Germania, (alla quale credo alludesse l'onorevole Simonelli) può richiedere 145 chilogrammi per pareggiare un ettolitro. Ma vi può essere altra uva la quale ne richieda meno. La media non va certo al di là di cento e quaranta chilogrammi.

Nel Trattato colla Svizzera il dazio dell' uva vien ragguagliato al vino.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Non vi è.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. C'è però nella tariffa doganale colla Svizzera; non mi sono espresso bene.

Senatore SARACCO, *Relatore*. No, non vi è.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Siccome la tariffa svizzera ha sancito tale principio nasce da ciò un vincolo indiretto, derivante dal rapporto col dazio sul vino. Non vi è nemmeno ombra di dubbio che la Svizzera possa avere interesse di allontanarsene; ma, d'altra parte, dichiaro, che dei desiderî manifestati dal Senatore Saracco, il Ministero terrà in ogni caso grande conto.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Io ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvare la chiusura della discussione generale, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si rilegge l'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, firmato in Roma il 22 marzo 1883, colle modificazioni arrecatevi dal protocollo addizionale fatto pure in Roma il 27 novembre 1883, e le di cui ratifiche furono scambiate il....

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, la votazione è rinviata allo scrutinio segreto.

Senonchè debbo aggiungere che la Camera elettiva approvò, relativamente a questo progetto di legge un ordine del giorno cui si è associato il nostro Ufficio Centrale: ne do pertanto lettura, sostituendo la parola *Senato*, all'altra di *Camera*.

ORDINE DEL GIORNO.

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo del Re che continuerà efficacemente nelle sue pratiche:

« per stipulare colla Svizzera una convenzione relativa al godimento dei diritti civili ed alle immunità da concedersi in ciascuno dei due Stati ai cittadini dell'altro;

« per riprendere le trattative col Governo federale svizzero onde organizzare una efficace repressione del contrabbando sulla comune frontiera, e condurlo a termine nel più breve termine possibile;

« per concertare col Governo federale una comune azione presso la Società ferroviaria del Gottardo perchè sieno mitigate le condizioni dei trasporti in senso più favorevole agli interessi italiani; e passa all'ordine del giorno ».

Domando se quest'ordine del giorno è approvato.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Il Ministero che accettò questo ordine del giorno innanzi alla Camera elettiva, tanto più volentieri accetta l'autorevole raccomandazione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ordine del giorno. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ciò posto, si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle due leggi che abbiamo oggi votate per alzata e seduta.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione a scrutinio segreto:

Proroga al 31 gennaio 1889 della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>) per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	9
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1884

Trattato di commercio conchiuso fra l'Italia  
e la Svizzera e relativo Protocollo addizionale.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	49
Contrari . . . . .	20
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di  
domani alle ore 3.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del R. decreto 29 maggio  
1881, riguardante le industrie ammesse al be-  
neficio della diminuzione della tassa sugli spiriti.

Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la  
Corte dei conti.

La seduta è sciolta (ore 7 15).